



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 15 settembre 2026

Anno LVII - N. 124



Baone (Pd), Villa Beatrice d'Este.

(Foto Massimo Toninato)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 18	
Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".	2
LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 19	
Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".	18
LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 20	
Promozione e valorizzazione del paesaggio della pianura veneta.	22
LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 21	
Valorizzazione e promozione del patrimonio presepiale del veneto.	29
LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 22	
Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.	34

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 591460)

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 18

Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Oggetto e finalità.**

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", adotta azioni efficaci per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rafforzando altresì le funzioni di vigilanza e controllo in capo ai comuni e alle aziende territoriali di edilizia residenziale (ATER) e incentivando forme di collaborazione con gli altri enti competenti.
2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, la presente legge introduce un'apposita disciplina apportando modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Art. 2**Percorsi formativi specifici in materia di vigilanza e controllo sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli operatori di polizia locale e altre forze di polizia.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nell'ambito delle attività di formazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza", la Giunta regionale promuove la realizzazione di specifici percorsi formativi, anche di carattere tecnico-giuridico, in materia di vigilanza e controllo sulle occupazioni e sugli utilizzi abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore degli operatori di polizia locale, favorendo la specializzazione delle funzioni del personale a ciò dedicato, nonché in regime di convenzione con altre forze di polizia.
2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i contenuti dell'offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1, nonché le modalità, anche telematiche, di svolgimento.

Art. 3**Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39
"Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, la parola "quinquennale" è sostituita dalla seguente "triennale".

Art. 4**Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39
"Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".**

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunto il seguente:

*"Art. 5 bis**Anagrafe regionale dell'edilizia residenziale pubblica.*

1. *Al fine di supportare le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica e di disporre di dati sull'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico, nonché per valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati presenti nell'archivio informatico di cui all'articolo 24, comma 6, costituisce e gestisce l'Anagrafe regionale dell'edilizia residenziale pubblica.*
2. *I dati, suddivisi su base territoriale, con particolare riferimento alle province, alla Città metropolitana e ai comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 novembre 2003, n. 87 "Aggiornamento elenco comuni ad alta tensione abitativa (legge n. 431/1998, art. 8)", riguardano in particolare:*

- a) il censimento del patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica, indicando gli alloggi non immediatamente assegnabili per carenze manutentive;
- b) il numero di domande di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con distinzione tra i soggetti idonei assegnatari e i soggetti idonei non assegnatari;
- c) le caratteristiche dei soggetti idonei assegnatari e non assegnatari con riferimento ai requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 25, nonché alle condizioni di cui all'articolo 28. Tali dati sono trattati in forma anonimizzata e aggregata, garantendo misure adeguate ad evitare il rischio di identificazione degli interessati cui si riferiscono i dati.

3. Le ATER e i comuni sono tenuti a fornire al 31 dicembre di ogni anno le informazioni di cui al comma 2 alla Giunta regionale. La comunicazione di tali dati costituisce obbligo informativo nei confronti della Regione e la sua reiterata e colpevole inosservanza costituisce elemento di valutazione nell'ambito del procedimento di revoca dell'incarico di direttore dell'ATER, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 3.

4. Per l'elaborazione dei dati di cui al comma 2, anche al fine di predisporre la relazione di cui all'articolo 52, comma 2, la Giunta regionale può avvalersi dell'Osservatorio regionale sulla casa ai sensi dell'articolo 5.

5. I dati trasmessi ai sensi del comma 3 non possono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui al comma 1 e sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le caratteristiche tecniche e le modalità operative dell'Anagrafe regionale dell'edilizia residenziale pubblica, anche prevedendo soluzioni di progressiva implementazione.”.

Art. 5

Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39

“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunta la seguente:
“b bis) possesso di diploma di laurea quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento o magistrale del nuovo ordinamento, riconosciuto ai sensi della normativa vigente nel caso di titolo conseguito all'estero.”.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39

“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è inserito il seguente:

“Art. 22 bis

Funzione sociale di ATER in collaborazione con ATS e comuni nella gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

1. Nel gestire gli alloggi di edilizia residenziale pubblica le ATER in collaborazione con gli Ambiti territoriali sociali (ATS), di cui alla legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 “Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali” e i comuni, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, possono garantire i servizi con finalità sociale di seguito indicati:

- a) accompagnamento all'inserimento nell'alloggio e al rispetto delle regole di utilizzo dell'alloggio e delle parti comuni previste nel regolamento condominiale e nel regolamento relativo ai diritti e doveri degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, allegati al contratto di locazione;
- b) orientamento e accompagnamento degli inquilini ai servizi del territorio e, in particolare, ai servizi sociali in caso di sopravvenuta fragilità socio-economica;
- c) accompagnamento ad altri servizi abitativi al mutare della condizione economica del nucleo familiare;
- d) gestione e coordinamento delle richieste e degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dell'inquilino, anche ai sensi dell'articolo 39 bis;
- e) promozione di forme di partecipazione sociale, mediazione e prevenzione dei conflitti, valorizzando le relazioni tra i residenti e il coinvolgimento dell'inquilinato nella gestione e cura degli alloggi e degli spazi condominiali;
- f) informazione periodica all'assegnatario in ordine ai preventivi e consuntivi delle spese condominiali ed alle modalità per la verifica degli addebiti;
- g) sviluppo del portierato sociale come presidio territoriale, generalmente ubicato in ambiti urbani connotati dalla concentrazione di condizioni di fragilità sociale ed economica, al fine di rendere più efficace e capillare l'erogazione di servizi pubblici di sostegno all'abitare.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39

“Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: “scadenza del bando di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso”.

2. Alla fine della lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, sono aggiunte le seguenti parole: “È sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al comma 1 di

acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei diritti di cui alla presente lettera, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari.”.

3. Alla fine della lettera f) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, sono aggiunte le parole “, nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d'uso”.

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, sono aggiunte le seguenti:

- “f bis) non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato;*
- f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;*
- f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;*
- f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all'articolo 28;*
- f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) e b);*
- f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga.”.*

Art. 8

Modifica all'articolo 26 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, sono aggiunte le seguenti parole: “e, qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando.”.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 39 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”.

1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è inserito il seguente:

“Art. 39 bis

Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione.

1. *Gli interventi di autorecupero degli alloggi sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nonché al miglioramento della qualità dell'abitare e all'ampliamento del numero di alloggi disponibili.*

2. *Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli di manutenzione ordinaria definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, quelli che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DPR 380/2001, rientrano nell'attività edilizia libera e le opere interne finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. Sono in ogni caso di competenza dell'ente proprietario o dell'ente proponente i lavori inerenti alle parti comuni e strutturali dell'edificio.*

3. *Le ATER e i comuni predispongono ogni due anni un elenco di alloggi di edilizia residenziale pubblica non assegnabili per necessari interventi di manutenzione ordinaria come definiti dal comma 2.*

4. *Le ATER e i comuni emanano ogni due anni un avviso pubblico per l'assegnazione degli immobili di cui al comma 3 da recuperare. L'avviso pubblico indica:*

- a) gli immobili soggetti al recupero, con relativa ubicazione e descrizione;*
- b) un progetto preliminare ed il computo di massima delle opere da eseguire;*
- c) i tempi per la conclusione dei lavori di recupero;*
- d) lo schema di convenzione con la descrizione delle opere da realizzarsi;*
- e) i criteri per la scelta dei soggetti ammessi al programma di autorecupero.*

5. *Gli interventi di autorecupero di cui al comma 2 possono riguardare anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente occupati ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi. Gli enti proprietari o gestori individuano per ciascun alloggio, previa richiesta dell'assegnatario, gli interventi indispensabili, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.*

6. *All'avviso pubblico di cui al comma 4 possono partecipare i cittadini singolarmente, qualora siano utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 24, ovvero associati in organizzazioni di autorecupero.*

7. *Le organizzazioni di autorecupero devono possedere i seguenti requisiti:*

- a) essere formate per almeno il 60 per cento del totale da soci, con arrotondamento all'unità inferiore, che siano utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 24;*
- b) prevedere o nell'atto costitutivo o nello statuto l'autorecupero come finalità principale e i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione delle unità immobiliari ai soci di cui alla lettera a);*
- c) essere costituite nella forma giuridica di cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, o di enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017.*

8. Al termine dei lavori, il cittadino o l'organizzazione di autorecupero trasmette all'ente proprietario la documentazione attestante la descrizione dei lavori effettuati e i relativi costi e la dichiarazione di conformità, qualora prevista per l'intervento effettuato. L'ente proprietario o gestore controlla che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, nei tempi previsti e che i costi documentati siano congrui con quelli stimati.

9. Il comune o l'ATER, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione attestante l'esecuzione degli interventi verifica la conformità degli interventi eseguiti, la regolarità contabile e fiscale delle spese sostenute e il rispetto dei tempi preventivati e assegna le unità immobiliari al cittadino che ha realizzato gli interventi di autorecupero o ai soci dell'organizzazione di autorecupero come previsto dalla graduatoria di cui al comma 7.

10. Sono riconosciuti ai nuclei assegnatari, mediante detrazioni sul canone di locazione, i costi sostenuti per gli interventi di autorecupero per un importo massimo pari alla spesa sostenuta per gli interventi, debitamente rendicontata come previsto dal comma 8, maggiorato fino a un massimo del cinque per cento."

Art. 10

Modifica all'articolo 43 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunto il seguente:

"3 bis. L'assegnatario può rifiutare la mobilità obbligatoria qualora l'alloggio proposto non sia rispondente alle esigenze sociosanitarie e di abbattimento delle barriere architettoniche dell'assegnatario stesso o del nucleo familiare, comprovante da idonea documentazione sanitaria."

Art. 11

Modifica all'articolo 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Gli alloggi inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono da considerarsi unità immobiliari adibite ad uso residenziale destinate alla locazione permanente al fine di ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. I servizi abitativi forniti da ATER e comuni costituiscono pertanto offerta di alloggi sociali in coerenza con le definizioni contenute nel decreto ministeriale 22 aprile 2008."

Art. 12

Inserimento dell'articolo 47 ter nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo l'articolo 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è inserito il seguente:

"Art. 47 ter

Misure di promozione dell'integrazione e della coesione sociale.

1. Al fine di rafforzare l'integrazione e la coesione sociale nei contesti abitativi, la Giunta regionale promuove la realizzazione di corsi di lingua italiana da erogarsi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in collaborazione con le ATER e i comuni, nonché con enti del Terzo settore, enti di certificazione o di formazione e, previa intesa, con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché altri soggetti pubblici o privati.

2. I corsi di lingua italiana possono avere come obiettivo il conseguimento della certificazione del livello A2 della lingua italiana con riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i contenuti dei percorsi formativi e le modalità di erogazione.

4. La Giunta regionale, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 52, comma 2, indica il numero e il programma dei corsi di lingua attivati, gli esiti dei percorsi formativi e il numero dei partecipanti."

Art. 13

Inserimento dell'articolo 48 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è inserito il seguente:

"Art. 48 bis

Interventi di manutenzione in co-programmazione e/o co-progettazione.

1. Gli interventi di manutenzione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica sfitto possono essere realizzati dall'ente proprietario o gestore anche in co-programmazione e/o co-progettazione con enti del Terzo settore, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", con la specifica finalità di sostenere attività di educazione all'abitare, prevenzione e gestione dei conflitti condominiali."

Art. 14**Inserimento dell'articolo 52 ter nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39
"Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".**

1. Dopo l'articolo 52 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 è aggiunto il seguente:

"Art. 52 ter

Tavolo tecnico interistituzionale per la prevenzione e il contrasto delle occupazioni e dell'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. Al fine di garantire un'azione congiunta e coordinata di prevenzione e contrasto alle occupazioni e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e, in particolare, ai fenomeni di cessione e sublocazione degli stessi e di mutamento abusivo della destinazione d'uso, anche con impiego per attività illecite, è istituito un Tavolo tecnico interistituzionale, cui partecipano:

- a) il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore regionale alle politiche abitative e sociali e l'Assessore regionale alla polizia locale e politiche di sicurezza urbana e integrata;*
- b) le ATER;*
- c) i sindaci dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla deliberazione del CIPE 13 novembre 2003, n. 87;*
- d) i comandanti della polizia locale dei comuni di cui alla lettera c);*
- e) previa stipula di apposita intesa, le Prefetture e rappresentanti delle forze di polizia;*
- f) gli ATS.*

2. La composizione del Tavolo può essere integrata dai sindaci di altri comuni del Veneto che ne facciano richiesta, in ragione della particolare situazione abitativa del loro territorio.

3. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di ulteriori enti, pubblici o privati, qualora sia ritenuto necessario.

4. Il Tavolo individua, sulla base dei dati forniti dalle ATER e dai comuni, le aree maggiormente interessate da fenomeni di abusivismo, ivi inclusi i fenomeni di cessione o sublocazione degli alloggi e di mutamento della destinazione d'uso, nonché le aree a maggior rischio, e predispose un piano integrato di attività mirate di prevenzione e contrasto.

5. La Giunta regionale, previa stipula di apposita intesa con i soggetti che vi partecipano, individua con propria delibera le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo.

6. Ai componenti del Tavolo non spetta alcuna indennità di carica, né alcun gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione", relativamente alle sedute dell'organo stesso, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti."

Art. 15**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in 100.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028", allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 47 ter della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, come introdotto dall'articolo 12 della presente legge, quantificati in 100.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 52 ter, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, come introdotto dall'articolo 14 della presente legge, quantificati in 5.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 16
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 settembre 2026

Alberto Stefani

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.

Art. 2 - Percorsi formativi specifici in materia di vigilanza e controllo sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli operatori di polizia locale e altre forze di polizia.

Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 5 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 6 - Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 8 - Modifica all'articolo 26 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 9 - Inserimento dell'articolo 39 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 10 - Modifica all'articolo 43 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 11 - Modifica all'articolo 47 bis della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 47 ter nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 48 bis nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 14 - Inserimento dell'articolo 52 ter nella legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 15 - Norma finanziaria.

Art. 16 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 settembre 2026, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente due proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri De Berti, Tomaello, Bedin e Lanzarin relativa a "Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (progetto di legge n. 66);
- disegno di legge relativo a "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"" (deliberazione della Giunta regionale n. 10/DDDL del 13 maggio 2026) (progetto di legge n. 77);
- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Szumski e Lovat relativa a "Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 in materia di edilizia residenziale pubblica: modalità di accesso e disposizioni per il contrasto agli abusi" (progetto di legge n. 84);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Disposizioni per il contrasto all'occupazione e all'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica"";
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 luglio 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Elisa De Berti, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 settembre 2026, n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale

- elazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Elisa De Berti, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente progetto di legge si intendono dettare disposizioni di maggior garanzia per la corretta gestione del patrimonio immobiliare pubblico destinato all'edilizia residenziale pubblica (di seguito ERP), anche per quanto attiene ai requisiti per l'accesso agli alloggi ERP e alle cause di decadenza dall'assegnazione, al fine di contrastare le occupazioni e gli utilizzi abusivi degli alloggi, rafforzando altresì le funzioni di vigilanza e controllo in capo ai comuni e alle aziende territoriali di edilizia residenziale (di seguito ATER) ed incentivando forme di collaborazione con gli altri enti competenti.

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea rappresenta l'esito dell'abbinamento di tre progetti di legge:

- il progetto di legge (PDL) n. 66, d'iniziativa dei consiglieri De Berti, Tomaello, Bedin e Lanzarin, presentato il 24 aprile 2026 ed assegnato in sede referente alla Seconda Commissione consiliare in data 28 aprile;
- il disegno di legge deliberato dalla Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 10/DDDL del 13 maggio 2026 e trasmesso al Consiglio regionale il 18 maggio, dove ha assunto il numero 77 tra i progetti di legge della dodicesima legislatura ed è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare in data 22 maggio 2026;
- il progetto di legge n. 84, d'iniziativa dei consiglieri Szumski e Lovat, presentato il 28 maggio 2026 ed assegnato in sede referente alla Seconda Commissione consiliare in data 3 giugno 2026.

Nella seduta di Seconda Commissione consiliare del 28 maggio 2026 sono stati illustrati il PDL n. 66 e il PDL n. 77, quest'ultimo dall'Assessore ai servizi sociali, famiglia, longevità, sport e politiche abitative.

Nella seduta del 4 giugno 2026 la Seconda Commissione consiliare ha proceduto all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento del Consiglio regionale, dei PDL n. 66 e 77, individuando quale testo base il PDL n. 66.

Nella seduta dell'11 giugno 2026 è stato illustrato il PDL n. 84, si è proceduto all'abbinamento di quest'ultimo ed è iniziato l'esame abbinato dei tre progetti di legge.

In sede di esame, si è proceduto alla definizione di un testo unificato e sono state apportate alcune modifiche e integrazioni, a fronte dell'approvazione di proposte emendative.

L'articolo 1 (articolo 1 del PDL n. 66) individua le finalità del progetto di legge, che si pongono nel solco di quanto già previsto dalla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e l'oggetto dello stesso, che consiste nell'adozione di azioni efficaci per il contrasto alle occupazioni e agli utilizzi abusivi degli alloggi ERP, rafforzando le funzioni di vigilanza e controllo in capo ai comuni e alle ATER ed incentivando forme di collaborazione con gli altri enti competenti. In sede di esame è stato inserito il comma 2 nel quale si dà conto che il testo unificato, per perseguire i fini indicati al comma 1, apporta altresì modifiche e integrazioni alla legge regionale 39/2017.

Al fine di rafforzare le competenze della polizia locale e formare specifiche professionalità nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, l'articolo 2 (articolo 2 del PDL n. 66) prevede che la Regione promuova la realizzazione di specifici percorsi formativi a favore degli operatori di polizia locale, anche di carattere tecnico-giuridico, da svolgersi sia in presenza che in modalità telematica. In sede di esame si è previsto che i percorsi formativi in materia di vigilanza e controllo possano essere erogati anche, in regime di convenzione, ad altre forze di polizia.

L'articolo 3, che trae origine da un emendamento di iniziativa consiliare presentato nel corso dell'esame, istituisce l'Anagrafe regionale dell'edilizia residenziale pubblica, inserendo un nuovo articolo 5 bis all'interno della legge regionale 39/2017, al fine di supportare le politiche regionali in materia di ERP, di disporre di dati sull'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico e di valutare l'efficacia e l'efficienza degli interventi realizzati. In particolare, l'anagrafe:

- conterrà dati relativi al censimento del patrimonio immobiliare ERP, alle domande di alloggi ERP e alle caratteristiche dei soggetti idonei assegnatari e non assegnatari, con riferimento ai requisiti per l'accesso di cui all'articolo 25, nonché alle condizioni per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 28 della legge regionale 39/2017;
- si avvarrà anche dei dati presenti nell'archivio informatico di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale 39/2017;
- costituirà la base per elaborazioni in forma aggregata, anche nell'ambito della rendicontazione di cui all'articolo 52 ("Clausola valutativa") della legge regionale 39/2017; per tali elaborazioni la Giunta potrà avvalersi dell'Osservatorio regionale sulla casa.

Inoltre, il comma 3 specifica che la comunicazione dei dati che devono confluire nell'anagrafe regionale costituisce obbligo informativo in capo ad ATER e comuni nei confronti della Regione. La reiterata e colpevole inosservanza di tale obbligo costituisce, per i direttori delle ATER, elemento di valutazione nell'ambito del procedimento di revoca dell'incarico.

Infine, al comma 6, si prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplini le caratteristiche tecniche e le modalità operative dell'Anagrafe, anche prevedendo soluzioni di progressiva implementazione.

L'articolo 4 (articolo 1 del PDL n. 77), con una modifica all'articolo 12 ("Direttore") della legge regionale 39/2017, inserisce la laurea magistrale del nuovo ordinamento (oppure quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento) tra i requisiti per poter rivestire l'incarico di direttore delle ATER.

L'articolo 5 apporta le seguenti modifiche e integrazioni all'articolo 25 ("Requisiti per l'accesso all'ERP") della legge regionale 39/2017.

Con il comma 1 (articolo 3 del PDL n. 66) si aggiunge quale requisito per avere accesso all'ERP il non aver mutato abusivamente la destinazione d'uso dell'alloggio precedentemente assegnato, oltre ai requisiti già previsti dalla disciplina vigente. Si annota che la parola "abusivamente" è stata inserita in sede di esame a seguito dell'approvazione di un emendamento verbale.

Con il comma 2 sono inseriti ulteriori requisiti per avere accesso all'ERP:

- non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale (requisito inserito in sede di esame);
- non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio ERP (articolo 2 del PDL n. 77);
- non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio ERP senza titolo (articolo 2 del PDL n. 77).

Come appurato in sede di esame, queste ultime due fattispecie si riferiscono ai casi in cui ci sia stato ab origine un titolo che ha legittimato l'immissione nel possesso del bene ma che, venuto meno per qualsiasi causa tale titolo, l'assegnatario non abbia rilasciato volontariamente l'alloggio nei termini previsti. In questi casi, l'assegnatario che sia stato destinatario di un'ordinanza di convalida di sfratto o di un provvedimento con cui è stata accertata la detenzione senza titolo non potrà presentare domanda di assegnazione di un alloggio ERP per i successivi cinque anni.

Il medesimo comma 2 introduce l'ulteriore requisito di non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (inserimento frutto dell'approvazione di una proposta emendativa in tal senso). La fattispecie si riferisce ai casi in cui il soggetto abbia ottenuto in modo illegittimo il possesso dell'alloggio (manca, pertanto, ab origine un titolo di legittimazione) e sia destinatario di un provvedimento, di natura amministrativa o giurisdizionale, con il quale sia stato accertato il carattere abusivo dell'occupazione. In questi casi, il soggetto non potrà presentare domanda di assegnazione di un alloggio ERP per i dieci anni successivi.

Gli altri requisiti aggiuntivi per presentare domanda di assegnazione di un alloggio ERP, introdotti con il presente progetto di legge, attengono a fattispecie in cui siano stati pronunciati l'annullamento o la decadenza dall'assegnazione, per specifiche ipotesi singolarmente individuate. In particolare, non potrà fare domanda di assegnazione di un alloggio ERP l'assegnatario che:

- sia stato oggetto, nei precedenti cinque anni, di un provvedimento di annullamento dell'assegnazione per aver reso dichiarazioni mendaci o aver prodotto documentazioni false riferite ai requisiti di cui all'articolo 25, nonché alle condizioni di cui all'articolo 28 (la specificazione è frutto di una modifica apportata in sede di esame);

- sia decaduto dall'assegnazione dell'alloggio ERP, nei precedenti tre anni, nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 39/2017, lettere a) ("mancata presentazione del richiedente, senza giustificati motivi, alla data convenuta per la stipulazione del contratto") e b) ("mancata occupazione dell'alloggio e/o mancato trasferimento della residenza di tutti i componenti del nucleo familiare entro trenta giorni dalla consegna, senza gravi e giustificati motivi" - lettera, questa, modificata dall'articolo 7, comma 1, del testo unificato;
- sia decaduto dall'assegnazione dell'alloggio ERP, nei precedenti cinque anni, nelle ipotesi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c) ("abitazione non stabile nell'alloggio assegnato per un periodo superiore a tre mesi continuativi, salvo che non sia intervenuta una autorizzazione per gravi motivi familiari, di salute o di lavoro" - lettera, questa, modificata dal comma 2 dell'articolo 7 del testo unificato), h) ("l'aver causato gravi danni all'alloggio o alle parti comuni dell'edificio"), i) ("grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale e, qualora sia di competenza dell'assegnatario, mancata gestione dei servizi accessori e degli spazi comuni"), l bis) ("il non aver consentito, senza giustificato motivo, l'accesso all'alloggio agli addetti di cui all'articolo 35 bis e agli operatori di polizia per verifiche e ispezioni sulla conduzione dello stesso" - lettera, questa, inserita con il comma 4 dell'articolo 7 del testo unificato) e g) ("morosità di cui all'articolo 38, comma 1") della legge regionale 39/2017. Per poter presentare domanda di assegnazione di alloggio ERP, nel caso della morosità, decorsi cinque anni dal provvedimento di decadenza, è necessario che il debito sia stato sanato. Va osservato, inoltre, che la morosità contemplata dalla disposizione non è quella incolpevole).

L'articolo 6 (articolo 2 del PDL n. 84) apporta un'integrazione all'articolo 26 ("Nucleo familiare"), comma 3, della legge regionale 39/2017 riferito ai componenti del nucleo familiare nel caso di cittadino di paese non appartenente all'Unione europea. La formulazione della proposta, così come modificata in sede di esame, equipara, per quanto riguarda il requisito della convivenza stabile relativa al nucleo familiare, cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea a cittadini italiani e di paesi appartenenti all'Unione europea.

L'articolo 7 introduce modifiche e integrazioni all'articolo 32 ("Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio") della legge regionale 39/2017, prevedendo, innanzitutto, al comma 1, che, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna dell'alloggio, esso deve non solo essere occupato dal soggetto assegnatario ma devono ivi trasferire la residenza tutti i componenti del nucleo familiare (articolo 4 del PDL n. 77).

Il comma 2 dispone la riduzione da sei a tre mesi del termine di riferimento per il caso di abitazione non stabile nell'alloggio, che comporta la decadenza dall'assegnazione (articolo 4 del PDL n. 66 e articolo 4 del PDL n. 77).

Il comma 3, introdotto in sede di esame, è volto a precisare che il mutamento della destinazione d'uso dell'alloggio ERP, perché costituisca causa di decadenza, deve essere abusivo.

Al fine di dare effettività allo svolgimento delle attività di vigilanza sul corretto utilizzo degli alloggi, il comma 4 (articolo 4, comma 2 del PDL n. 66) aggiunge ai casi di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio il non aver consentito, senza giustificato motivo, l'accesso all'alloggio al personale addetto dei comuni e delle ATER, nonché agli operatori di polizia, per lo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni sulla conduzione dello stesso.

L'articolo 8 (articolo 5 del PDL n. 66, ma si veda anche l'articolo 3 del PDL n. 84), aggiungendo l'articolo 35 bis alla legge regionale 39/2017, al fine di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo sul corretto utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico, attribuisce ai comuni e alle ATER, sugli alloggi di rispettiva competenza, il potere di procedere a verifiche ed ispezioni circa lo stato di conservazione dell'alloggio e l'osservanza degli obblighi contrattuali dell'assegnatario, nonché sull'eventuale presenza di condizioni che possono determinare la decadenza dall'assegnazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 39/2017.

L'articolo 9, inserito in sede di esame a fronte della presentazione di una proposta emendativa, dispone che gli alloggi inseriti nell'elenco degli alloggi sociali istituito ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 39/2017 sono da considerarsi unità immobiliari adibite ad uso residenziale destinate alla locazione permanente.

L'articolo 10, inserito in sede di esame a fronte della presentazione di una proposta emendativa, dispone che:

- la periodicità della rendicontazione di cui all'articolo 52 ("Clausola valutativa") della legge regionale 39/2017, che la Giunta regionale è tenuta a presentare alla Commissione consiliare competente, sia annuale;
- detta rendicontazione dovrà contenere anche analisi ed elaborazioni dei dati di cui all'Anagrafe dell'edilizia residenziale pubblica nonché dati su ispezioni e verifiche, effettuate ai sensi dell'articolo 35, e relativi esiti.

L'articolo 11 (articolo 7 del PDL n. 66, che, in sede di esame, la Commissione ha deciso di inserire all'interno della legge regionale 39/2017), istituisce il "Tavolo tecnico interistituzionale per la prevenzione e il contrasto delle occupazioni e dell'utilizzo abusivi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", con funzioni operative finalizzate a predisporre, con particolare riferimento alle aree considerate a maggior rischio, un piano integrato di attività mirate di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abusivismo nell'utilizzo degli alloggi di residenziale pubblica, ivi inclusi i fenomeni di cessione o sublocazione degli alloggi e di mutamento della destinazione d'uso. In sede di esame la commissione ha disposto l'inserimento anche degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) all'interno del Tavolo.

Chiudono l'articolato la norma finanziaria (articolo 12) e l'entrata in vigore (articolo 13).

Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle autonomie locali sul PDL n. 77 (in data 22 giugno 2026) e della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (in data 7 luglio 2026), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio affari giuridici e legislativi del Consiglio regionale e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 9 luglio 2026 ha concluso i propri lavori in ordine al testo unificato dei progetti di legge regionale n. 66, n. 77 e n. 84 e lo ha licenziato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente De Berti e i consiglieri Bevilacqua, Marcon (Lega - Liga Veneta), Calligaro con delega Baldan M., Leso (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Patron (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE) e Lovat (Szumski Resistere Veneto).

Contrari: i consiglieri Bigon, Montanariello (Partito Democratico) e Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Jonatan Montanariello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo progetto di legge, pur essendo un tema che vede delle contrapposizioni anche ideologie, è stato un provvedimento in cui più c'è stata sintesi, e questo perché credo che l'esperienza di molti commissari, che sia quella degli enti locali, sindaci, consiglieri, assessori o altro, abbia portato tutti ad avere in mente un punto chiaro: quello che ci vuole rispetto per il patrimonio pubblico, quello che bisogna essere comprensivi e aiutare quando chi è all'interno di una struttura pubblica, per motivi a lui non imputabili, non può più pagare l'affitto o non può lasciare la casa se scade un contratto.

Credo che quelli siano casistiche in cui le istituzioni debbano avere un'attenzione particolare di fronte a queste fragilità. Però, con altrettanta forza e con pacata timidezza bisogna avere il coraggio di dire che il patrimonio pubblico deve smettere di essere quella cosa che spesso non sai neanche dove lo hai e che può essere alla mercé di tutti, dove che c'è chi può occupare, chi può snaturarlo, chi può fregarsene delle regole, chi può fare dichiarazioni che non corrispondono alle esigenze. Io credo che il legislatore debba distinguere tra chi non è in grado di pagare un affitto, chi ha una morosità incolpevole, chi ha una fragilità da chi va a occupare una casa, che io considero un delinquente, perché chi occupa una casa senza motivo è una persona che la toglie a una brava persona che ha i requisiti e che è in graduatoria.

In genere, chi occupa una casa, sa anche dove andare a occupare. Il patrimonio pubblico lo deve gestire il pubblico, non il delinquente che si sogna di occupare un alloggio.

Credo che su questo tema ci siano sensibilità diverse, ma per quanto mi riguarda va salvato il fragile, il moroso incolpevole, chi non abbandona l'alloggio perché non sa dove andare, chi ha delle condizioni che meritano attenzione, ma se uno butta giù una porta e occupa una casa è un delinquente che merita di avere poca comprensione, perché non sta togliendo nulla a noi in quest'Aula, ma sta togliendo la casa magari a una persona fragile, che rispetta le regole e rimane in graduatoria per anni.

Presidente e colleghi, oggi siamo chiamati ad esaminare tre progetti di legge, il PDL n. 66, il PDL n. 77 e il PDL n. 84, che intervengono sulla legge regionale 39/2017 in materia di edilizia residenziale pubblica, con un obiettivo comune: rafforzare gli strumenti di contrasto agli abusi. Vorrei ricordare che abbiamo due problemi: uno, siamo noi che, come Regione, mettiamo risorse pari a zero e abbiamo una percentuale spropositata di alloggi vuoti che potremmo assegnare, così magari quello che occupa se ha dei requisiti o è ultimo in graduatoria viene anche ripescato; l'altro è che non abbiamo strumenti per quello che non ha neanche i requisiti. Vi inviterei a farvi un giro sotto gli alloggi occupati. La macchina più piccola è più grande della mia che faccio il Consigliere regionale.

Faccio una panoramica sulle proposte così come presentate. Il progetto di legge n. 66 introduce modifiche alla legge regionale 39/2017 “Nuovi strumenti organizzativi, ispettivi e di coordinamento istituzionale”. Si concentra, in particolare, sul contrasto alle occupazioni abusive, alla cessione e alla sublocazione irregolare degli alloggi ERP, nonché al mutamento della destinazione d'uso degli immobili. Prevede nuove attività di vigilanza, specifici poteri ispettivi a comuni e ATER, percorsi formativi per la Polizia locale e l'istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale.

I tre progetti di legge intervengono sull'articolo 25 della legge regionale 39/2017 relativo ai requisiti di accesso agli alloggi ERP, introducendo forme di inibizione temporanea collegate a precedenti comportamenti irregolari. Il PDL n. 66 amplia il requisito esistente di non aver ceduto o sublocato un alloggio ERP includendo il divieto di averne mutato le condizioni d'uso.

Il PDL n. 77, quello della Giunta, introduce nuove classi ed esclusioni quinquennali per chi sia stato destinatario di sfratto, occupazioni senza titolo, provvedimenti di decadenza, annullamento o mancato rinnovo; rafforza l'ipotesi di decadenza, contiene modifiche relative ai requisiti dei titoli professionali.

Il PDL n. 84 propone una causa ostativa di dieci anni per chi sia stato destinatario di un provvedimento di decadenza o risoluzione contrattuale per morosità, introduce controlli periodici, introduce per i cittadini non appartenenti all'Unione europea il requisito della convivenza anagrafica, l'articolo 32 è relativo alla decadenza delle assegnazioni, mentre il PDL n. 66 riducono da sei a tre mesi il periodo di massima mancata stabile abitazione dell'alloggio che determina la decadenza.

Il PDL n. 77 aggiunge come causa di decadenza e mancato trasferimento della residenza di tutti i componenti del nucleo familiare e quelli che si erano dichiarati per avere titolo, si intende; cioè tu dici: ho una famiglia numerosa e dopo te ne vai a vivere da solo; quindi vuol dire che hai truffato il punteggio.

Il PDL n. 66 introduce una nuova causa di decadenza per il rifiuto ingiustificato di consentire le ispezioni, previe sanzioni accessorie, tra cui l'inibizione quinquennale.

Provo a dare conto di quello che abbiamo fatto in commissione.

Nel corso dell'esame si è svolto un lavoro approfondito e condiviso che ha provato a migliorare il testo.

Una proposta che ho fatto, che è stata accettata, è quella di non proporre i percorsi formativi solo alla Polizia locale, ma a tutte le forze dell'ordine. Se ci sono delle realtà dove magari vi è presente la caserma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, è giusto che i comuni possano fare richiesta alla Polizia piuttosto che alla finanza, piuttosto che ai Carabinieri, per evitare che ora che adempiono i vigili si aspettino mesi. Credo che sia una cosa molto positiva questa, perché vuol dire accelerare i termini della burocrazia e perché credo che, non è la prima volta, ma come si fanno, ad esempio, i coordinamenti interforze sulla battaglia quando c'è il controllo contro il commercio abusivo, non vedo perché non ci possa

essere anche quando tu devi andare a verificare i requisiti, essendo loro comunque agenti di polizia giudiziaria titolati se formati a questo.

Desidero, inoltre, dare atto alla Presidente De Berti dell'importante lavoro svolto sull'istituzione dell'Anagrafe regionale dell'edilizia residenziale pubblica.

Uno strumento fondamentale è predisporre di dati costantemente aggiornati sugli alloggi ERP sui soggetti inseriti nelle graduatorie attribuendo ATER e comuni uno specifico debito formativo se inadempienti.

Sempre in commissione è stato svolto un importante lavoro sui requisiti di accesso e decadenza.

Tra le modifiche apportate è stato inserito come requisito per l'accesso non aver mutato abusivamente la destinazione dell'alloggio precedentemente assegnato. La specifica del termine abusivo è stata proprio introdotta durante la commissione.

Su questo vorrei sgombrare il campo, perché poi sapete che c'è il buonista che dice "no, ma..." se io ti do un alloggio e tu dentro fai un B&B, dentro fai un ristorante, dentro fai una clinica, dentro fai altro, vuol dire che non sei bisognoso di un alloggio, quindi vuol dire che ti sei preso un alloggio per fare un'altra cosa, e se tu prendi un alloggio, lo modifichi abusivamente e decidi di farci il B&B di turno, cari amici buonisti, una persona che ha diritto a un alloggio ATER, non va ad abitarci e muta la destinazione d'uso, è una persona che non ha diritto a quell'alloggio, perché vuol dire che sta facendo altro, una persona che l'ha tolto a chi ha diritto.

Uno che ha bisogno di una casa non si mette a fare altro, se gli assegnano una casa, in mezzo a quelle mura, e lo dico perché abbiamo visto casi di case ATER dentro le quali hanno trovato i B&B (basta digitare su Google) e, se fai questo, non sei un bisognoso, sei un furbastro.

Su mia proposta è stato introdotto il requisito permanente di non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale, precisando che deve trattarsi di attività di rilevanza penale, non si dice uno che ha rubato una bicicletta, si parla dell'alloggio a rilevanza penale, che vuol dire che se dentro le mura di casa ti metti a fare spaccio di droga, ti metti a fare giri illeciti, questioni che la magistratura ritiene di rilevanza penale vuol dire che devi decadere, perché la legalità è un valore, e su questo abbiamo specificato non i membri della famiglia, perché uno può non avere colpa se ha un figlio che prende una brutta strada, non deve pagare tutta la famiglia.

Siamo consapevoli di questo, che possono capitare delle situazioni di disagio e marginalità in cui la famiglia non può pagare per un membro, ma se sei capofamiglia, hai un alloggio ATER e ti metti nelle mura della casa, che è pubblica, a vendere droga e la magistratura accerta con un percorso definitivo di condanna che tu lo hai fatto là dentro, non fuori, che sono due cose diverse, credo che non ci sia niente di male nel dire che hai utilizzato un alloggio di proprietà del patrimonio pubblico per fare quello che non è la sua finalità.

Sempre su mia proposta abbiamo introdotto, modificando il PDL n. 77, che dice di non essere stati destinatari nei dieci anni precedenti di provvedimenti che abbiano accertato l'occupazione senza titolo di un alloggio ERP. Su questo - tengo molto a dirlo - credo che noi dobbiamo distinguere la persona che non lascia l'alloggio perché non ne trova un altro e va presa in carico come persona fragile, la persona che non può pagare e fa un piano di dilazionamento che certifica la sua morosità incolpevole, perché ha perso il lavoro, perché quella gente non si tocca, va aiutata. Dobbiamo distinguerla, però, da chi occupa una casa senza titolo e senza motivo.

Credo che su questo ci sia poco da dire nell'era in cui gli ATER non brillano, la Regione Veneto non mette soldi, il 23 per cento del patrimonio è chiuso; quindi, per quelle poche che ci sono credo che vada dato un segnale chiaro, anche perché abbiamo i nostri sindaci disperati, i nostri sindaci non sanno più come comportarsi, pagano gli alberghi, pagano gli affitti ai privati, che ci sta, però devi farlo per chi ha bisogno, perché credo che su questo dobbiamo sempre distinguere i bisognosi dai furbi.

È facile? No. Sbaglieremo qualcosa? Sì, ma un legislatore deve darsi l'obiettivo di aiutare chi ha bisogno e punire chi fa degli illeciti, anche perché - ripeto - abbiamo ben inserito nella legge che una persona, se prova a fare un piano di rientro, se dimostra la morosità incolpevole, non va toccata, va tutelata, che sono due cose diverse dall'avere la mannaia del giustizialismo, che è un rifiuto a priori, da avere un buonismo cronico dove tutto è permesso.

Io credo che l'era di aiutare le persone che hanno bisogno si faccia sempre più contingente per la crisi che viviamo e credo che dobbiamo prendere atto che gli strumenti che abbiamo devono funzionare.

Annullamento e decadenza. Abbiamo esaminato puntualmente tutte le fattispecie di annullamento o decadenza, valutandone la gravità e individuando caso per caso, qualora fosse opportuno, se prevedere un periodo di inibizione dalla presentazione di una nuova domanda, sempre in Commissione abbiamo ritenuto opportuno limitare una inibizione quinquennale ai casi di annullamento alle dichiarazioni mendaci o documenti falsi presentati alle assegnazioni.

Questa è un'altra proposta che ho fatto io in commissione, dove ho provato a dire: distinguiamo le dichiarazioni mendaci. Se uno ti fa la dichiarazione mendace perché quella dichiarazione lo porta ad avere un punteggio, è un conto, ma se uno ti mette che non ha un libretto postale, che magari si è scordato che è scaduto da dieci anni ed è a zero o non ti mette una "X" o non ti mette che ha l'animale domestico, che sono cose che non hanno magari influito sul punteggio, non consideriamole dichiarazioni mendaci. C'è la buona fede.

Se uno ti dice che ha quattro figli e ne ha uno e aumenta il punteggio è una dichiarazione mendace. Se un poverino sbaglia a mettere una "X" o non dice che ha un libretto postale che magari ha anche meno dieci euro non stiamo con il fucile spianato, verifichiamo qual è l'errore. Su quello c'è una commissione e su questo ho fatto una battaglia importante, perché molto spesso c'è un livello nella nostra società, da una parte di scolarizzazione elevata, ma da una parte di bassa scolarizzazione. Un poverino magari omette che ha la macchina, perché non si ricorda che quella del figlio è intestata a lui, non è che questo deve decadere, non è che ha dichiarato di avere una condizione che gli dà più punteggio. Quindi, le dichiarazioni mendaci vanno valutate tra quelle che possono generare un'agevolazione se tu le hai fatte e il poverino che non mette una "X". Io quando compilo una carta già di mio la sbaglio: la privacy, la croce, la banca, la firma.

Dobbiamo anche tener conto che dobbiamo essere comprensivi nei confronti di persone che sbagliano senza volerlo.

Un ulteriore lavoro ha riguardato la modulazione delle inibizioni conseguenti e i provvedimenti di decadenza. Abbiamo previsto una inibizione di tre anni per la mancata presentazione della stipula di contratto senza giustificato motivo o di mancata occupazione dell'alloggio, trasferimento della residenza del nucleo familiare, ed è quello che dicevamo prima.

Abbiamo, invece, previsto un'inibizione di cinque anni nei casi di abitazione non stabile nell'alloggio per oltre tre mesi continuativi, gravi danni arrecati agli immobili o alle parti comuni, grave e reiterata violazione del regolamento condominiale, rifiuto ingiustificato di consentire verifiche incolpevoli.

Su questo credo che, se tu hai un immobile, lo danneggi, fai danni alle parti in comune, non fai entrare per fare le verifiche, non presenti i documenti, se uno sta male e lo fa senza volerlo è un conto, c'è giustificazione medica, ma se uno si mette a spaccare i muri, spaccare le finestre, spaccare le porte, riempire le case di rifiuti credo che questa cosa vada nel rispetto di tutti gli altri che abitano anche in quel condominio che si comportano bene, che magari ci terrebbero che l'ascensore non fosse rotto, ci terrebbero che i muri delle scale non fossero danneggiati e quindi credo sia un punto anche che non è un punto di cattiveria, ma è un punto di comprovata verifica di chi danneggia un patrimonio pubblico. Ricordiamoci che quando danneggi le parti comuni stai danneggiando anche le parti di quello che paga l'affitto, vuole andare in garage e magari non vuole avere il cancello rotto o non vuole avere i muri spaccati. È stata inoltre introdotta una nuova causa di decadenza per chi senza giustificato motivo non consente al personale e agli operatori di effettuare le verifiche previste. Insomma, anche su questo credo che se ti bussa alla porta un ispettore del comune per verificare su segnalazione se hai cambiato la destinazione d'uso dell'alloggio, se quello che vive dentro sei tu, se non lo hai dato a terzi, se versa in buone condizioni, ci può stare che in quel momento non lo fai, ti metti d'accordo per quanto possono venire, ma non puoi vietare il controllo se vengono operatori ATER di pubblica sicurezza o dei comuni, perché ci può anche essere che tu, come capita a quell'alloggio lo hai destinato ad altro e se uno deve entrare e vede che al posto tuo dentro vive un altro e lo hai subaffittato, lo hai affittato.

Questa sicuramente è una legge difficile, che porta sensibilità che si scontrano tra loro, però io credo e mi sento di dire che personalmente bisogna lavorare per il provvedimento più utile alla comunità che ci rappresenta, perché è compito di un legislatore tenere in ordine le sue competenze, il suo patrimonio e quant'altro, piuttosto che intervenire sulle sensibilità, perché noi dobbiamo ragionare che in una Regione come questa abbiamo un patrimonio pubblico importante e, oltre alla crisi, ci si mette l'inerzia della Regione che non investe sugli alloggi e quindi la vicenda è sempre più complicata.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 24/2020 è il seguente:

“Art. 11 - Formazione della polizia locale.

1. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale della polizia locale, nell'ottica dell'organizzazione funzionale e territoriale prevista dalla presente legge.

2. Il sistema permanente di formazione persegue le seguenti finalità:

- a) garantire una preparazione professionale di base e specializzata, differenziata per ciascun ruolo funzionale di polizia locale;
- b) valorizzare le capacità operative richieste a ciascun ruolo funzionale di polizia locale, al fine di garantire un elevato livello di preparazione nelle attività di propria competenza, anche con riferimento alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, al concetto di prevenzione primaria, alle tecniche salvavita, all'uso corretto delle armi e degli strumenti in dotazione;
- c) favorire la collaborazione tra gli operatori di polizia locale;
- d) assecondare la formazione di un'etica professionale, anche mediante un codice etico regionale per la polizia locale, condiviso al tavolo di confronto di cui all'articolo 12.

3. La Giunta regionale, tenuto conto delle esigenze degli enti locali e delle loro forme associative, provvede, con propri atti, a definire in particolare:

- a) i contenuti e la durata dei percorsi formativi di base e di qualificazione finalizzati rispettivamente all'accesso ai ruoli di agente e di ufficiale della polizia locale, nonché le modalità di attivazione dei relativi concorsi;
- b) i percorsi di formazione continua finalizzati all'aggiornamento, alla specializzazione e al perfezionamento professionale del personale di polizia locale già in servizio, con particolare attenzione ai ruoli apicali e di coordinamento;
- c) la progettazione e il catalogo degli interventi formativi, la previsione dettagliata dei costi e le relative modalità di copertura, anche mediante compartecipazione degli enti locali interessati;
- d) la possibilità di creare una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori già in servizio all'interno della polizia locale, nonché laboratori pratici e attività di simulazione.

4. L'attuazione delle iniziative di formazione previste al presente articolo è coordinata dall'amministrazione regionale, con possibilità di stipulare accordi con gli enti locali, nonché con università, enti e organismi di formazione specializzata, anche a livello interregionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e delle relative linee guida, la Giunta regionale promuove l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia, nell'ottica della organizzazione territoriale e funzionale dei relativi apparati e nel quadro degli accordi istituzionali previsti dall'articolo 13.

6. La Giunta regionale può promuovere l'istituzione di un Centro regionale di formazione professionale o partecipare a Centri interregionali di specializzazione sui temi connessi alla funzione della Polizia Locale, al fine di contribuire al costante aggiornamento e qualificazione degli operatori.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Strumenti di programmazione e pianificazione.

1. La programmazione e la pianificazione in materia di edilizia residenziale pubblica si articola:

- a) in un piano o in un programma *triennale*, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:
 - 1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento;
 - 2) le modalità di incentivazione;
 - 3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;
 - 4) le ulteriori attività di carattere residenziale dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi inquadrabili nel più ampio sistema di edilizia residenziale sociale;
 - 5) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;
 - 5 bis) i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
- b) nei programmi annuali di attuazione del piano o del programma di cui alla lettera a), approvati dalla Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Direttore.

1. Il direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguenti requisiti:

- a) età non superiore a sessantacinque anni;
- b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;
- b bis) possesso di diploma di laurea quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento o magistrale del nuovo ordinamento, riconosciuto ai sensi della normativa vigente nel caso di titolo conseguito all'estero.*

2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e termina al compimento del novantesimo giorno dalla nomina del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.

3. L'incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del consiglio di amministrazione.

4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore, non può in alcun modo essere superiore a quello spettante ai direttori di direzione regionali di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e successive modificazioni.

5. Il direttore assicura l'efficienza, l'economicità e la rispondenza dell'azione amministrativa alle linee di indirizzo generale dell'azienda e agli obiettivi pluriennali dettati dal consiglio di amministrazione. In particolare il direttore:

- a) è responsabile del conseguimento degli obiettivi e dell'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione;
- b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;
- c) omissis
- d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia, nonché alle spese per il normale funzionamento dell'azienda;
- e) dirige il personale ed organizza i servizi;
- f) esprime parere di legittimità su ogni deliberazioni del consiglio di amministrazione.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

1. La partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;

e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza anagrafica [nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente]^[1] nel Veneto alla data di *presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso*;

b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;

c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. *È sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità dei diritti di cui alla presente lettera, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari*;

d) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;

e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP ai sensi dell’articolo 27;

f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato, *nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d’uso*;

f bis) non aver adibito l’alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato;

f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;

f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l’occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all’articolo 28;

f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a) e b);

f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all’articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga.

3. I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f), anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l’intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2, lettera e), deve sussistere alla data della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell’ISEE-ERP per l’accesso, vigente in tale momento.”.

Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 26 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26 - Nucleo familiare.

1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi.

2. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

3. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente e, *qualora si tratti dei soggetti di cui al comma 2, se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando*.

4. L'ampliamento del nucleo familiare titolare dell'alloggio e il subentro nello stesso sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 43 - Piano della mobilità.

1. Il comune e l'ATER, di norma con cadenza biennale, predispongono un piano di mobilità dell'utenza, mediante il cambio degli alloggi assegnati, l'utilizzazione di quelli resisi disponibili o di un'aliquota di quelli di nuova realizzazione.

2. Il piano della mobilità è formato da una mobilità obbligatoria, che tiene conto delle necessità di utilizzo razionale degli alloggi al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento o disagio abitativo, nonché da una mobilità volontaria in base alle richieste degli assegnatari.

3. Qualora il nucleo familiare assegnatario, che si trovi in una situazione di consolidato sottoutilizzo dell'alloggio da almeno due anni, sia composto esclusivamente da soggetti con più di settantacinque anni, devono essere individuati alloggi in mobilità tali da salvaguardare, ove possibile, la permanenza all'interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza.

3 bis. L'assegnatario può rifiutare la mobilità obbligatoria qualora l'alloggio proposto non sia rispondente alle esigenze sociosanitarie e di abbattimento delle barriere architettoniche dell'assegnatario stesso o del nucleo familiare, comprovante da idonea documentazione sanitaria.

4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36, comma 1, il piano della mobilità è formato secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.

5. In caso sia necessario sgomberare unità abitative per realizzare programmi di recupero, i comuni e le ATER possono attuare un piano di mobilità straordinario per il trasferimento dei nuclei familiari occupanti gli alloggi da recuperare. Il trasferimento può essere definitivo o transitorio fino al rientro nell'alloggio recuperato. I comuni e le ATER, sulla base della capacità economica degli assegnatari, possono concorrere alle spese di trasloco.

6. I provvedimenti di trasferimento vengono portati ad esecuzione nei modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina processuale.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 47 bis della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 47 bis - Elenco degli alloggi sociali.

1. La Giunta regionale, su proposta delle ATER, provvede ad una ricognizione del patrimonio immobiliare qualificabile come alloggio sociale, così come definito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 22 aprile 2008 “Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”, e ne redige e aggiorna il relativo elenco.

1 bis. Gli alloggi inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono da considerarsi unità immobiliari adibite ad uso residenziale destinate alla locazione permanente al fine di ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. I servizi abitativi forniti da ATER e comuni costituiscono pertanto offerta di alloggi sociali in coerenza con le definizioni contenute nel decreto ministeriale 22 aprile 2008.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione Edilizia Residenziale Pubblica, Ospedaliera e a Finalità Collettive

[1] La Corte costituzionale con sentenza n. 67/2024 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 17/2024) ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via incidentale dal Tribunale di Padova, dell'articolo 25, comma 2, lettera a), della legge regionale del Veneto n. 39 del 2017, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, per violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza formale e sostanziale, di cui all'articolo 3 della Costituzione, ma rimanendo vigente la previsione del requisito della residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso. La Corte, ricordato che la sua oramai consolidata giurisprudenza ha ravvisato nel diritto alla abitazione i tratti di un diritto sociale inviolabile funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» e ritenuto, quindi, che la edilizia residenziale pubblica - che consente a persone in situazioni economiche disagiate di stipulare contratti di locazione o di compravendita a condizioni agevolate, aventi a oggetto beni immobili di proprietà pubblica, assicurando, in tal modo, a persone che non hanno la capacità economica di accedere al mercato, di soddisfare in concreto il loro fondamentale bisogno conseguendo quel «bene di primaria importanza» che è l'abitazione – costituisce uno degli strumenti predisposti dall'ordinamento al fine di assicurare tale diritto, ha altresì ritenuto come debba esserci “un rapporto di coerenza tra i requisiti di ammissione ai benefici dell'ERP e la ratio dell'istituto protesa al soddisfacimento del bisogno abitativo”. La Corte afferma come ne consegue che rifarsi a un criterio di pregressa residenza prolungata nel territorio regionale, in quanto tale privo di alcuna correlazione con lo stato di bisogno e insensibile alla condizione di chi è costretto a muoversi proprio per effetto della sua condizione di fragilità economica, si configura in termini di irragionevolezza; quanto sopra fermo restando che la Corte medesima ricorda sia come “il richiedente deve essere,

comunque, residente», sia che non è escluso che, in sede di formazione delle graduatorie, sia possibile valorizzare indici ragionevolmente idonei «a fondare una prognosi di stanzialità» (sentenza n. 44 del 2020), purché compatibili con lo stato di bisogno e, dunque, tali da non privarlo di rilievo.

(Codice interno: 591461)

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 19

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale
in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".**

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"", è sostituito dal seguente:

"3. La Segreteria della Giunta regionale e la Direzione della Presidenza possono essere articolate nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale e il Direttore della Presidenza svolgono, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area."

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 settembre 2026

Alberto Stefani

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 settembre 2026, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Filippo Giacinti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 giugno 2026, n. 14/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 luglio 2026, dove ha acquisito il n. 97 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 luglio 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Tomaello, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatore il consigliere Nicolò Maria Rocco, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 settembre 2026, n. 19.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Andrea Tomaello, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

le funzioni attribuite in concreto alla Direzione della Presidenza, quale struttura di supporto della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, sono così rimodulate, da ultimo, con la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2026, n. 312 che dispone: “ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge regionale 54/2012 e successive modificazioni la Direzione del Presidente cura gli affari correnti di interesse del Presidente nonché gli ambiti e le politiche di intervento regionale, di norma con riferimento alle materie non attribuite dallo stesso ai componenti della Giunta e riferisce al Presidente. La Direzione del Presidente cura il coordinamento e la gestione dei rapporti tra il Presidente della Regione, la Giunta regionale e il sistema delle conferenze istituzionali (Conferenza delle regioni e Province Autonome, Conferenza unificata, Conferenza Stato-regioni e loro organismi associazionistici e Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS), assicurandone la partecipazione attiva, sia a livello politico che tecnico in ogni articolazione. Divulgazione dei provvedimenti proposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri, dai singoli ministeri e dagli organismi parlamentari alle strutture regionali interessate”.

In ragione di quanto precede e a distanza di dieci anni dall’ultima modifica rapportata all’articolo 7, comma 3 della legge in parola, risulta opportuno che la Direzione del Presidente possa essere articolata anche in direzioni e unità organizzative con caratteristiche gestionali, così com’era originariamente previsto quando è stata approvata la legge regionale 54/2012 e così come attualmente stabilito per l’altra struttura di supporto della Giunta regionale, ovvero la Segreteria della Giunta regionale.

Pertanto, con l’articolo 1 si modifica l’articolo 7, comma 3, della legge regionale 54/2012, che attualmente prevede - per le citate strutture di supporto della Giunta regionale - solo la Segreteria della Giunta regionale quale struttura che può essere articolata in direzioni e unità organizzative. Con il nuovo testo si estende anche alla Direzione della Presidenza la possibilità di essere articolata nelle strutture (direzioni e unità organizzative) di cui agli articoli 12 e 17 della legge regionale 54/2012. In tal caso il Direttore della Presidenza (così come già il Segretario della Giunta regionale) assume, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

L’articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria, atteso che l’intervento normativo non ha impatti sul bilancio regionale.

L’articolo 3 prevede, da ultimo, che la legge regionale entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, attesa la necessità di consentire una pronta definizione dell’articolazione delle strutture regionali a seguito dell’avvio della XII legislatura regionale.

In chiusura, viene riassunto il percorso istruttorio svolto nel 2026 relativamente alla proposta legislativa all’esame di questa Assemblea.

Il disegno di legge (n. 14) è stato deliberato dalla Giunta regionale in data 26 giugno e trasmesso il 1° luglio al Consiglio regionale, assumendo il numero 97 tra i progetti di legge depositati da inizio legislatura.

In data 7 luglio il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare in sede referente.

Nella seduta di Prima Commissione del 14 luglio 2026 è stato illustrato dai tecnici della Giunta competenti per materia.

Nella seduta del 21 luglio la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge licenziandolo a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole i consiglieri: Barbisan, Corazzari, Marcon (Lega - Liga Veneta), Tomaello con delega Pressi (Stefani Presidente), Barbera con delega Borgia, Benetti (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Patron (Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Morosin (Liga Veneta Repubblica con Morosin), Brescacin (Gruppo Misto).

Si sono astenuti i consiglieri: Dalla Pozza, Galeano, Manildo (Partito Democratico), Rocco (Riformisti Veneti in Azione - Uniti per Manildo Presidente), Cendron (Le Civiche Venete), Szumski con delega Lovat (Szumski Resistere Veneto), Baldan F. (Movimento 5 Stelle).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Nicolò Maria Rocco, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Il progetto di legge interviene sulla norma di organizzazione della Giunta, la L.R. 54/2012.

Nei Ministeri e in diverse Regioni, l'Ufficio di Gabinetto del Presidente è molto ampio e il capo di gabinetto, che è raccordo fra politica (Presidente) e tecnica (la tecnostuttura della Giunta), ha alle dipendenze un'elevata quantità di personale afferente agli uffici del Consigliere diplomatico, del Legislativo etc. In Veneto così non è e, fino alla passata Legislatura, la Direzione del Presidente, questo è il nome preciso della struttura nella Giunta Regionale del Veneto, era suddivisa in una “U.O. Risorse Strumentali della Presidenza” per la gestione della struttura stessa e per la cura degli aspetti amministrativi, in una Segreteria del Presidente (la Segreteria particolare), in una struttura formalmente facente capo al Responsabile della Segreteria del Capo di Gabinetto che de facto curava la dimensione comunicativa del Presidente e nel personale di diretta collaborazione del Capo di Gabinetto (in Veneto, Direttore della Direzione del Presidente).

Questo assetto nel tempo ha manifestato dei limiti:

1. La gestione del Cerimoniale istituzionale, pur risultando molto complessa e gravosa, non disponeva di una struttura a sé.
2. La struttura che gestisce la sede istituzionale di Roma e quella che gestisce la sede istituzionale di Bruxelles sono alle dipendenze della Segreteria Generale della Programmazione (quella di Bruxelles neanche direttamente, essendo subordinata alla U.O. Relazioni Internazionali): ciò nel tempo ha generato il corto circuito di dirigenti di strutture vocate all'attività di lobbying interistituzionale che rispondono a una struttura diversa da quella che detiene il coordinamento con la politica, con l'aggravante procedurale che il relativo personale, anche dirigente, necessita oggi dell'autorizzazione di un dirigente diverso per recarsi in una particolare sede e assecondare le richieste del Presidente di seguire determinati dossier. In prospettiva, la modifica potrà agevolare la riconduzione di queste strutture tecniche sotto la Presidenza e forse, per la loro natura, si rivelerebbe una scelta congrua.
3. Storicamente è la Segreteria della Giunta Regionale la struttura di vertice che cura i rapporti con la Conferenza Stato-Regioni e le altre Conferenze Istituzionali. È una scelta risalente che riconduceva il suo senso nel trattarsi di una struttura molto tecnica per la quale è molto opportuno un raccordo diretto con chi gestisce il perfezionamento delle Proposte di Deliberazione. Il limite sta, anche in questo caso, nel necessario passaggio per un'altra struttura apicale per fornire istruzioni su come gestire delle partite con il Governo.
4. Le Segreterie politiche, come in Consiglio, scontano delle rigidità notevoli nella definizione degli organici: sono le uniche alle quali si può ricondurre anche (non solo) personale di nomina fiduciaria (ed è bene che resti così) ma, se l'organigramma di una Presidenza che ha molti compiti ma solo quelle strutture per realizzarli, non consente di integrare personale necessario, ne consegue che si devono riadattare parzialmente quelle strutture per realizzare anche compiti diversi da quelli per cui sono stati pensati.

Venendo al testo della proposta, va evidenziato come, de facto, già oggi il Direttore della Direzione del Presidente funga da Direttore di Area per la gestione amministrativa delle strutture subordinate, avendo un organigramma separato dal resto della parte tecnica della Giunta. È evidente l'opportunità di chiarire l'aspetto sul piano normativo nella misura in cui si desidera articolare molto la struttura creando diverse Direzioni, diverse U.O., E.Q. etc. e integrandovi così molto personale e articolazioni che oggi sono invece nella tecnostuttura vera e propria.

Un provvedimento di Giunta di imminente pubblicazione si sta già incaricando della ridefinizione degli organigrammi volta a limare, nelle forme che l'esecutivo ritiene più idonee, gli aspetti sopra evidenziati per una maggiore efficienza del sistema e la Legge Regionale che ci apprestiamo ad approvare potrà consentire anche di trasferire ulteriori strutture ritenute strategiche sotto l'egida della Presidenza (si pensi alla nuova Unità per il contrasto alle mafie di cui sono pervenute notizie a mezzo stampa) o, in ipotesi, alla comunicazione della Giunta, portandoci nel solco di quanto avviene già in altri enti territoriali e ministeriali.

Il tutto dovrà avvenire a invarianza di spesa, per cui non sarà possibile individuare maggiori risorse ma solo trasferire le singole strutture.

La norma null'altro dice e non sarebbe corretto andare oltre, ma offre lo spunto per alcune brevi chiose su alcuni aspetti critici che motivano l'astensione delle minoranze, già preannunciata con il voto in Prima Commissione: Segretario della Giunta, Segretario Generale della Programmazione e Direttore della Direzione del Presidente sono tre dirigenti apicali, ossia vantano

un vincolo fiduciario e rispondono direttamente al Presidente senza intermediazioni, quindi non si evidenzia OGGI il rischio di una maggiore politicizzazione delle strutture che nel breve termine potranno passare sotto la Direzione del Presidente rispetto alla situazione attuale.

È chiaro, tuttavia, che, se la norma dovesse essere utilizzata per portare sotto il controllo diretto della Presidenza strutture meramente tecniche e non di staff o comunque del tutto slegate dalla necessità di coordinare l'immagine esterna dell'Amministrazione o di accorciare la catena di comando per una maggiore tempestività ed efficienza a beneficio dell'azione amministrativa, saremmo davanti a uffici gerarchicamente subordinati non a chi ha il ruolo di coordinare e garantire la legittimità fungendo anche da cuscinetto rispetto alla politica ma a chi ha il compito di realizzare il programma elettorale e si muove sul campo della mediazione politica.

Come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha inequivocabilmente sancito in merito alla commistione di funzioni (sent. 81/2013), il principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico e le funzioni di gestione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, costituisce un presidio invalicabile.

Credendo, in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, che sia fondamentale preservare sempre il sereno equilibrio dettato dal principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, è essenziale che i nostri dirigenti tecnici possano operare con la massima tranquillità, mantenendo la preziosa opera di coordinamento d'Area della Segreteria Generale per tutelare al meglio la loro autonomia e le loro specifiche responsabilità.

In conclusione, al netto di queste ultime riflessioni su questioni su cui sarà cura delle minoranze monitorare operando nell'esercizio delle funzioni di controllo proprie del Consiglio Regionale, trattandosi di una norma di riorganizzazione che potenzialmente, a prescindere dalle maggioranze, potrà portare in prospettiva maggiore efficienza ai processi decisionali regionali, non si ravvisano elementi ostativi, certi che l'obiettivo comune di tutta l'Aula resti quello di valorizzare le professionalità interne, garantendo sempre il miglior funzionamento possibile della macchina amministrativa regionale.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 54/2012 è il seguente:

“Art. 7 - Segreteria della Giunta regionale e Direzione della Presidenza.

1. L'incarico di Segretario della Giunta regionale è conferito dalla Giunta, entro sessanta giorni dall'insediamento, su proposta del Presidente della Giunta regionale, al personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

2. L'incarico di Direttore della Presidenza è conferito dal Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, a personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale oppure a persona assunta dall'esterno in possesso di adeguata e documentata preparazione per lo svolgimento dell'attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche, enti pubblici, regioni o Stato; l'incarico è affidato con contratto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.

3. La Segreteria della Giunta regionale può essere articolata nelle strutture di cui agli articoli 12 e 17. In tal caso il Segretario della Giunta regionale svolge, nei confronti delle sottoposte strutture, le funzioni di Direttore di Area.

4. Agli incarichi di Segretario della Giunta regionale e di Direttore della Presidenza si applicano le disposizioni in materia di trasparenza degli incarichi di cui all'articolo 22, comma 1.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione Organizzazione e Personale

(Codice interno: 591462)

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 20

Promozione e valorizzazione del paesaggio della pianura veneta.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Promozione e valorizzazione della pianura veneta.**

1. La Regione del Veneto riconosce l'alto valore paesaggistico, naturale, storico, culturale, produttivo e sociale del territorio della pianura veneta e ne promuove la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, nel rispetto delle specificità locali.
2. Ai fini della presente legge, la Giunta regionale individua l'ambito territoriale della pianura veneta sulla base degli ambiti di paesaggio e degli elaborati cartografici del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) vigente, previo parere della commissione consiliare competente. Tale individuazione costituisce riferimento per l'accesso alle iniziative e ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
3. A tal fine, la Regione promuove e sostiene:
 - a) le azioni mirate alla tutela attiva e alla valorizzazione integrata delle risorse paesaggistiche e naturali, nonché del tessuto economico, sociale e istituzionale delle comunità insediate nella pianura, in linea con i principi di uno sviluppo etico, responsabile e autenticamente sostenibile e che tenga conto delle specificità territoriali;
 - b) la promozione del valore intrinseco dell'ambiente della pianura veneta, quale espressione di biodiversità di rilevanza regionale e nazionale, anche evidenziandone la fragilità e la necessità di conservazione;
 - c) la valorizzazione e la divulgazione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, intesi come elementi distintivi dell'identità della pianura, al fine di diffondere la conoscenza approfondita della sua storia, del suo paesaggio, delle sue risorse endogene e dei prodotti tipici, con particolare attenzione alla promozione e al sostegno delle eccellenze enogastronomiche che ne rappresentano un tratto identitario e un motore di sviluppo;
 - d) le iniziative riconosciute di interesse regionale, promosse dai Comuni ricadenti nell'ambito della pianura veneta, privilegiando forme di collaborazione intercomunale e il coinvolgimento attivo delle pro loco, delle associazioni locali riconosciute e di altri soggetti del terzo settore, al fine di valorizzare le specificità territoriali e di favorire uno sviluppo armonico e duraturo.
4. Le finalità della presente legge sono perseguite in coordinamento con gli strumenti di pianificazione, programmazione e partecipazione previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e in conformità alle prescrizioni del PTRC vigente. Le iniziative di carattere culturale e turistico sono attuate in armonia con le programmazioni regionali previste rispettivamente dalla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura" e dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Art. 2**Istituzione della Giornata regionale per la pianura veneta.**

1. È istituita la Giornata regionale per la pianura veneta, che si celebra annualmente l'11 novembre, in concomitanza con la festa di San Martino. La ricorrenza rappresenta il momento per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza e le peculiarità del territorio della pianura veneta.
2. In occasione della Giornata regionale, la Giunta regionale promuove un programma di iniziative orientate a:
 - a) approfondire la conoscenza e la fruizione consapevole del patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale, evidenziandone la biodiversità, le peculiarità geologiche e idrologiche, nonché la necessità di tutela e ripristino degli ecosistemi;
 - b) promuovere e tutelare la ricchezza e la diversità delle espressioni culturali e delle tradizioni peculiari della pianura veneta, ivi inclusi il patrimonio storico-artistico, l'artigianato locale, le manifestazioni popolari, nonché la lingua e i dialetti locali, in quanto elementi costitutivi e distintivi dell'identità regionale;
 - c) incentivare e promuovere modelli di sviluppo sostenibile, favorendo la cooperazione sinergica tra le comunità locali, le aree urbane e le aree rurali della pianura, promuovendo pratiche agricole ecompatibili, il turismo responsabile, la mobilità dolce e l'utilizzo di energie rinnovabili;
 - d) sostenere la creazione e la diffusione di narrazioni evocative, di storia e tradizioni sulla pianura veneta, capaci di attrarre un pubblico ampio e diversificato, valorizzandone l'unicità e le potenzialità.

3. A tal fine la Giunta regionale pubblica, su apposita sezione del proprio sito web istituzionale e con congruo preavviso, avvisi pubblici per la raccolta di progetti per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge, definendo le condizioni di ammissibilità delle diverse tipologie di iniziative, i rispettivi criteri di valutazione e le tipologie di spese ammissibili.
4. Per la realizzazione delle iniziative, la Giunta regionale si avvale della collaborazione di:
 - a) enti locali, associazioni di categoria rappresentative dei diversi settori economici, pro loco e associazioni culturali, ambientali, sportive e di promozione sociale operanti nel territorio della pianura, ivi compresi i Consorzi di bonifica e l'Azienda regionale Veneto Agricoltura;
 - b) università e centri di ricerca, enti gestori di parchi e aree protette ricadenti nella pianura veneta e altri soggetti pubblici e privati con competenze specifiche e interessi convergenti con le finalità della presente legge.
5. Per le attività di conoscenza, monitoraggio, analisi e partecipazione relative alle dinamiche evolutive del territorio della pianura veneta, la Giunta regionale assicura il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e degli osservatori locali aderenti alla Rete regionale di cui all'articolo 45 septies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", utilizzando prioritariamente le attività, i dati e gli strumenti già sviluppati nell'ambito della medesima Rete.
6. La Giunta regionale promuove, altresì, le seguenti azioni strategiche e permanenti:
 - a) iniziative con l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, al fine di intraprendere azioni dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione della pianura veneta, presso gli istituti del sistema di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, sensibilizzando le giovani generazioni sul suo valore e sulla necessità di una sua gestione sostenibile;
 - b) una mirata attività di informazione e comunicazione attraverso la stampa locale e nazionale, i canali televisivi e radiofonici, nonché attraverso una strategia digitale integrata che utilizzi efficacemente i principali strumenti di social media, siti web tematici e piattaforme online, al fine di raggiungere un vasto pubblico e promuovere la partecipazione alle iniziative;
 - c) la produzione e l'aggiornamento di mappe tematiche, guide, materiale informativo e strumenti digitali interattivi, quali app, realtà aumentata, virtual tour, per facilitare la scoperta e la visita dei territori della pianura, evidenziandone i profili di interesse storico, culturale, naturalistico ed enogastronomico;
 - d) la valorizzazione e la promozione della rete di sentieri naturalistici, dei percorsi cicloturistici, delle ippovie e delle infrastrutture per la pratica di sport all'aria aperta a basso impatto ambientale, favorendo la fruizione sostenibile del territorio e incentivando forme di turismo attivo e consapevole, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo del cicloturismo di cui all'articolo 2 e con il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 "Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice Bike Lands"", nonché con la Rete dei cammini veneti di cui all'articolo 2 e con il relativo Registro di cui all'articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti", nonché con le altre normative vigenti di settore.

Art. 3

Monitoraggio dell'attuazione.

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della presente legge riferita all'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma 1 dà conto, in particolare:
 - a) delle iniziative realizzate e dei soggetti beneficiari dei finanziamenti;
 - b) della distribuzione territoriale delle risorse;
 - c) delle risorse complessivamente impegnate e liquidate;
 - d) dei risultati conseguiti e degli indicatori utilizzati per valutarne l'efficacia;
 - e) delle modalità di coordinamento con gli strumenti e i programmi regionali già esistenti aventi finalità analoghe.

Art. 4

Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, finalizzati alle iniziative della Giornata regionale per la pianura veneta e quantificati in euro 80.000,00 per ognuno degli esercizi 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.
2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, lettera a), quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2027 ed euro 25.000,00 per l'esercizio 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 07 "Diritto allo studio" Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

3. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, lettere b), c) e d), quantificati per ognuno degli esercizi 2027 e 2028 in euro 75.000,00 per la lettera b), in euro 92.500,00 per la lettera c) e in euro 100.000,00 per la lettera d), per un totale di euro 535.000,00, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 settembre 2026

Alberto Stefani

INDICE

- Art. 1 - Promozione e valorizzazione della pianura veneta.
Art. 2 - Istituzione della Giornata regionale per la pianura veneta.
Art. 3 – Monitoraggio dell'attuazione.
Art. 4 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 settembre 2026, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 dicembre 2025, dove ha acquisito il n. 5 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rigo, Vianello, Marcon, Martini, Mosco, Bedin e Corazzari;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 luglio 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo Rigo, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Monica Sambo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 settembre 2026, n. 20.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Filippo Rigo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la pianura veneta costituisce il cuore geografico, economico e sociale della nostra regione. Estendendosi dalle Prealpi al mare Adriatico, essa rappresenta un mosaico complesso e vitale, caratterizzato da una straordinaria ricchezza di elementi che ne definiscono un'identità unica. Parliamo di un territorio plasmato da secoli di interazione tra uomo e natura, dove fertili campagne coltivate si alternano a testimonianze storiche di grande pregio, da borghi rurali a città d'arte minori, da un patrimonio naturalistico sorprendente, spesso celato ma di fondamentale importanza per la biodiversità regionale, a una vivace e diversificata attività produttiva che spazia dall'agricoltura all'industria, dall'artigianato all'enogastronomia di eccellenza.

La pianura veneta è custode di un paesaggio multiforme, segnato da corsi d'acqua, risorgive, aree umide, boschi planiziali, e da una trama insediativa che riflette la sua storia millenaria. Le sue città e i suoi centri minori conservano un patrimonio culturale, artistico e architettonico significativo, spesso meno noto rispetto alle grandi mete turistiche, ma non per questo meno prezioso. Le tradizioni popolari, i saperi artigianali, la lingua e i dialetti locali costituiscono un patrimonio immateriale che contribuisce in modo essenziale all'identità veneta. L'attività agricola, con le sue produzioni tipiche e di qualità, rappresenta un pilastro dell'economia regionale e un elemento fondamentale del paesaggio. L'enogastronomia, con i suoi prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e IGP, le sue ricette tradizionali e l'eccellenza delle sue cantine, è un vero e proprio ambasciatore del territorio.

Tuttavia, la Pianura Veneta è anche un territorio che fronteggia criticità significative. È in questo contesto che si inserisce la necessità del presente Progetto di Legge, che istituisce la Giornata Regionale per la Pianura Veneta. Questa valorizzazione, anche con una ricorrenza annuale, non vuole essere una semplice celebrazione, ma un momento strategico per focalizzare l'attenzione pubblica sull'importanza di questo territorio, sulle sue peculiarità e sulle sue criticità. L'obiettivo è di accrescere la consapevolezza del suo ricco e variegato patrimonio, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di una sua tutela attiva e promuovere un approccio integrato e sostenibile al suo sviluppo.

Questo Progetto di Legge nasce dalla consapevolezza che la Pianura Veneta, pur nella sua apparente quotidianità, rappresenta un patrimonio di valore eccezionale che merita riconoscimento, tutela e valorizzazione attiva.

Il Progetto di Legge si articola in 3 articoli che definiscono chiaramente le finalità e le azioni previste per il raggiungimento di questo obiettivo.

L'articolo 1 della legge regionale evidenzia l'impegno della Regione Veneto nel promuovere azioni concrete volte alla tutela e alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturali della pianura, nonché del suo tessuto economico, sociale e istituzionale. In particolare, la Regione si propone di:

- diffondere la conoscenza del valore intrinseco dell'ambiente della pianura, riconosciuto come scrigno di biodiversità;
- valorizzare e divulgare le tradizioni culturali e i saperi locali, patrimonio immateriale di inestimabile valore;
- sostenere le iniziative dei comuni finalizzate alla valorizzazione delle specificità territoriali, promuovendo un approccio partecipativo e condiviso.

All'articolo 2 si istituisce la Giornata Regionale per la Pianura Veneta, da celebrarsi ogni anno l'11 novembre, in coincidenza con la festa di San Martino, tradizionalmente legata alla civiltà contadina. La ricorrenza diventa un momento simbolico per valorizzare il paesaggio, sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovere il patrimonio immateriale e incentivare modelli di

sviluppo sostenibile, attraverso il coinvolgimento di enti locali, scuole, associazioni e operatori del territorio. La Giunta regionale promuove azioni strategiche e permanenti con l'Ufficio scolastico regionale al fine di intraprendere azioni dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione della pianura veneta, presso gli istituti del sistema di istruzione e formazione di ogni ordine e grado, sensibilizzando le giovani generazioni sul suo valore e sulla necessità di una sua gestione sostenibile. la produzione e l'aggiornamento di mappe tematiche, guide, materiale informativo, la valorizzazione e la promozione della rete di sentieri naturalistici, dei percorsi cicloturistici, delle ippovie e delle infrastrutture per la pratica di sport all'aria aperta a basso impatto ambientale.

Il seguente progetto di legge si chiude con la norma finanziaria all'articolo 3.

Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione il 14 gennaio 2026. L'illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 03 del 04 febbraio 2026. Il parere del Consiglio delle autonomie locali, richiesto in data 14 gennaio 2026, non è pervenuto alla commissione nei tempi previsti da Regolamento. L'esame della Sesta Commissione è ripreso nella seduta n. 24 del 08 luglio 2026. La Prima Commissione permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulla norma finanziaria, proponendone una riformulazione, nella seduta del 21 luglio 2026.

Nella seduta del 22 luglio la Sesta Commissione, preso atto del parere della Prima Commissione, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvandolo a maggioranza.

Per il progetto di legge n. 5 hanno espresso voto favorevole i consiglieri:

Bevilacqua, Marcon con delega Calzavara, Vianello (Lega Liga Veneta), Maltauro con delega Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Barbera, Besio con delega Baldan M, Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni).

Astenuti i Consiglieri: Del Bianco con delega Trevisi, Luisetto, Sambo (Partito Democratico), Cunegato, Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra), Lovat (Szumski Resistere Veneto).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Monica Sambo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Questo progetto di legge parte da un presupposto che credo possa essere largamente condiviso: la Pianura Veneta rappresenta una componente fondamentale dell'identità, della storia e dell'economia, ma soprattutto del patrimonio ambientale della nostra Regione. Parliamo di un territorio che interessa oltre la metà della superficie regionale e nel quale si concentra la maggior parte della popolazione veneta. La stessa documentazione istruttoria ricorda che la Pianura occupa circa il 56% del territorio regionale. Ma la stessa documentazione ci dice anche una cosa importante: la Pianura Veneta non è un territorio uniforme. Infatti, il Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) la articola in diversi ambiti paesaggistici. Ed è proprio da qui che nasce la nostra principale perplessità. Non contestiamo, ovviamente, di per sé le finalità della legge, ma ci interroghiamo sul metodo scelto per perseguirle e soprattutto sulla sua efficacia effettiva.

La Regione del Veneto dispone già di politiche, strumenti e normative che intervengono sulla tutela del paesaggio, sulla biodiversità, sull'agricoltura, sul turismo, sulla cultura, sulle tradizioni locali, sulla mobilità dolce, sull'istruzione e sulla promozione territoriale. Il rischio che vediamo in questo progetto di legge è quello di prendere pezzi di politiche regionali che già esistono, spaccettarli e successivamente ricomporli all'interno di un nuovo contenitore denominato “Pianura Veneta”. Proprio l'articolo 1 è indicativo; troviamo insieme la tutela delle risorse paesaggistiche e naturali, la biodiversità, le tradizioni culturali, i saperi locali, i prodotti tipici, le eccellenze enogastronomiche, le iniziative dei Comuni, delle Pro Loco, delle associazioni e del terzo settore. Tutti obiettivi di per sé condivisibili. Ma la domanda che dobbiamo porci come legislatori è un'altra: abbiamo davvero bisogno di una legge per perseguirli oppure dovremmo rendere più coordinate, efficaci e riconducibili le politiche regionali che già se ne occupano? Perché aggiungere un contenitore non significa necessariamente aggiungere una politica. Anzi, il rischio è proprio quello di creare sovrapposizioni, nuovi canali di finanziamento e interventi paralleli rispetto a quelli già esistenti, con il risultato di frammentare l'azione regionale, anziché renderla più efficace. E non si tratta solo di una nostra preoccupazione. Se pensiamo, infatti, al testo originario della proposta di legge, era prevista la creazione e il sostegno di nuovi osservatori del territorio della Pianura, quali strumenti permanenti di monitoraggio, analisi e sensibilizzazione. Ma proprio durante l'istruttoria alla legge la Direzione Pianificazione ha chiarito che le loro finalità risultavano già sovrapponibili a quelle già attribuite e svolte dagli Osservatori locali per il paesaggio e dalla relativa rete regionale. Per questo, la Direzione Pianificazione ha proposto, richiesta successivamente accolta, lo stralcio di quella parte, che, però, rimane, probabilmente per una svista, nella relazione alla legge.

Questo, che chiaramente è solo un episodio rispetto alla legge, sintetizza perfettamente il problema: se abbiamo già strumenti regionali dedicati al paesaggio, dovremmo rafforzarli, coordinarli, finanziarli e farli funzionare, piuttosto che introdurre nuovi strumenti che rischiano di duplicare le funzioni.

Vi è poi un altro elemento. Va detto con chiarezza che la legge contiene finalità ambientali. Parla di biodiversità, di conservazione e anche della necessità di tutela e di ripristino degli ecosistemi. Il problema è un altro: come questa paventata finalità ambientale riesca poi a tradursi in azioni concrete e in risorse adeguate, perché accanto alla tutela nel testo assume un peso significativo il concetto di fruizione del territorio. Si parla di conoscenza e fruizione consapevole del patrimonio, di turismo responsabile, di narrazioni sulla Pianura Veneta capaci di attrarre pubblico ampio e diversificato, ma quando si passa alle azioni permanenti troviamo comunicazione attraverso stampa, televisione, radio, mappe, guide, app, realtà aumentata, virtual tour, sentieri naturalistici, percorsi cicloturistici, fino all'obiettivo di incentivare forme di turismo attivo e consapevole, ma quasi nulla dal punto di vista ambientale.

Dobbiamo mantenere chiara una distinzione: tutelare il patrimonio, valorizzarlo e promuovere la fruizione non sempre sono questioni complementari. Per essere realmente sostenibile, la fruizione dovrebbe poggiare su una politica forte di tutela del

patrimonio ambientale che intendiamo far conoscere e visitare. Ed è proprio sulla tutela ambientale che credo emerga una contraddizione nella legge ancora più profonda. La prima tutela della Pianura Veneta dovrebbe, infatti, avvenire attraverso il governo del territorio, attraverso strumenti di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, perché stiamo parlando di un territorio che negli ultimi decenni è stato sottoposto alle cementificazioni e alle pressioni infrastrutturali. Su questo ci sono dati che, ovviamente, non possiamo ignorare. Infatti, secondo i dati ufficiali ISPRA relativi al 2024, il suolo consumato in Veneto rappresenta l'11,86% dell'intera superficie. Siamo la seconda Regione italiana per percentuale di suolo consumato dopo la Lombardia. Sempre nel 2024 sono stati registrati 730 ettari di nuovo suolo consumato e solo 74 ettari di suolo ripristinato, con un saldo netto di 655 ettari consumati.

Credo, allora, che dobbiamo porci una domanda molto semplice: possiamo davvero parlare di tutela e valorizzazione del paesaggio della Pianura Veneta senza mettere al centro il modo in cui quel territorio viene pianificato, trasformato e realmente tutelato dal punto di vista ambientale? Perché, altrimenti, rischiamo un paradosso: da una parte abbiamo consentito per decenni trasformazioni urbanistiche, insediative, infrastrutturali e cementificazioni, che hanno progressivamente consumato e frammentato il territorio; dall'altra oggi interveniamo con una nuova legge per raccontare quel paesaggio, promuoverlo, incentivare la funzione, ma senza tutelarlo in alcun modo.

È alla luce di questo quadro che la distribuzione delle risorse ζ in realtà previste originariamente, e adesso spiego perché ζ del provvedimento diventa ancora più significativa. Nell'impostazione finanziaria originaria del progetto si prevedevano complessivamente 360.000 euro annui, di cui 285.000 erano ricondotti alla Missione "Turismo", 25.000 alla Missione "Istruzione" e solo 50.000 alla Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". Quindi, la parte ambientale ricopriva solo il 14% del complesso delle risorse stanziati. Ma c'è di più: quei 50.000 euro non erano destinati alla rinaturalizzazione delle aree degradate, al recupero delle zone umide, alla tutela delle risorgive, alle bonifiche o al ripristino degli ecosistemi, ma erano destinati al sostegno degli osservatori, gli stessi osservatori che sono stati eliminati dalla legge perché già esistenti. Quindi, anche quei 50.000 euro sono stati tolti. Dunque, questa legge prevede quasi il 100% per il turismo e lo 0% per l'ambiente.

Invece, se ci sono risorse aggiuntive da destinare alla Pianura Veneta, concentriamole su interventi puntuali e verificabili: recupero e riqualificazione delle aree compromesse, rinaturalizzazione, tutela delle risorgive, delle zone umide eccetera, come avevo già detto. Così si valorizza veramente un territorio. Altrimenti, facciamo grandi proclami, ma poi rimangono i classici metodi comunicativi alla green washing, senza una reale tutela del territorio.

La stessa documentazione istruttoria ricorda, del resto, che la legge regionale sul turismo già individua sistemi turistici, nei quali ricadono diversi territori della Pianura, ma se vogliamo valorizzare davvero il territorio dobbiamo investire anche su politiche che decidano concretamente come quel territorio viene trasformato, perché prima dobbiamo preservare e recuperare il territorio, poi certamente possiamo valorizzarlo e raccontarlo e promuovere la sua fruizione sostenibile.

Qui arriviamo a una questione più generale che credo il Consiglio regionale, in particolare il Presidente della Sesta Commissione ζ mi dispiace che oggi non ci sia per motivi personali, comunque mi aveva avvisato ζ debba iniziare a porsi. Noi dobbiamo valutare una proposta non soltanto chiedendoci se abbia di per sé finalità condivisibili, ma chiedendoci anche se questa legge serva davvero, sia efficace, produca un risultato che non potremmo ottenere utilizzando meglio gli strumenti che già abbiamo. È una riflessione che non riguarda soltanto questo provvedimento, perché soprattutto nei lavori della Sesta Commissione stiamo assistendo a una successione di provvedimenti molto circoscritti, piccole leggi settoriali, talvolta ζ devo dirlo ζ mortificanti per un legislatore, che talvolta sono accompagnate da stanziamenti ancora più contenuti di quelli che vediamo oggi, ciascuna dedicata a uno specifico tema, a una ricorrenza, a un'attività o a una particolare iniziativa. Prese singolarmente queste proposte possono avere una loro motivazione, ma è la loro sommatoria che deve interrogarci, perché una Regione, un legislatore dovrebbe innanzitutto programmare, stabilire le priorità, concentrare le risorse, mettere a sistema gli strumenti esistenti e misurare i risultati. Invece, se continuiamo a suddividere l'azione regionale in tante piccole leggi, ciascuna con il proprio specifico obiettivo e il proprio piccolo finanziamento, rischiamo di frammentare ulteriormente risorse già purtroppo limitate e soprattutto rischiamo di dare l'impressione di una legislazione costruita più per dare risposte di volta in volta a singole richieste che per costruire politiche regionali organiche, strutturali e durature. Credo, invece, che il Consiglio debba avere anche la capacità di dire che una finalità può essere meritevole, senza che per questo sia necessaria una nuova legge regionale.

Per tali ragioni, il nostro giudizio sulla legge è negativo, senza mettere in discussione l'obiettivo di valorizzare la Pianura Veneta. Al contrario, riteniamo che questo territorio sia troppo importante per essere affrontato attraverso una sommatoria di interventi frammentati. Avremmo preferito una politica più organica, capace di mettere a sistema gli strumenti regionali già esistenti ed evitare sovrapposizioni, e avremmo voluto vedere un rapporto diverso tra tutela e fruizione, che purtroppo in questa legge non vediamo.

Se riconosciamo che la Pianura Veneta è un patrimonio fragile, allora dobbiamo innanzitutto investire nella sua salvaguardia e dobbiamo farlo partendo dalle politiche che hanno maggiore capacità di incidere sul territorio: pianificazioni, consumo di suolo, recupero delle aree compromesse, tutela degli ecosistemi.

In questo quadro, 285.000 euro riconducibili alla Missione "Turismo" e 0 euro alla Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" sono emblematici. Prima tuteliamo il patrimonio, poi certamente valorizziamolo, raccontiamolo e rendiamolo fruibile, perché la vera valorizzazione della Pianura Veneta non consiste soltanto nel farla conoscere o nel renderla più fruibile, ma consiste prima di tutto nel consegnare alle prossime generazioni un territorio che abbia ancora qualcosa da tutelare, da valorizzare e da raccontare.".

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 45 septies della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:

“Art. 45 septies - Osservatorio regionale per il paesaggio.

1. Ai sensi dell'articolo 133 del Codice è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per il paesaggio.

2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

2 bis. L'Osservatorio regionale per il paesaggio coordina la Rete regionale degli Osservatori locali di cui al comma 2 ter che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice. Gli Osservatori locali per il paesaggio aderiscono alla Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del paesaggio a tutto il territorio regionale. Le modalità di adesione degli Osservatori locali per il paesaggio alla Rete regionale sono disciplinate dalla Giunta regionale.

2 ter. Gli Osservatori locali per il paesaggio sono forme organizzative costituite da soggetti pubblici e privati, finalizzate a rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio nonché a favorire la partecipazione delle popolazioni alle politiche e alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio. Gli Osservatori locali concorrono altresì a dare concreta applicazione ai principi enunciati nella Convenzione europea del paesaggio.

2 quater. L'Osservatorio regionale, in collaborazione con gli Osservatori locali valuta i caratteri del paesaggio locale, le dinamiche e le pressioni che li modificano, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei paesaggi del Veneto.

2 quinquies. Gli Osservatori locali, per il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio veneto, al fine di poter acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati, possono costituirsi in forma associativa.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio con i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le province e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e valorizzazione del paesaggio.”.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 35/2019 è il seguente:

“Art. 3 - Iniziative attuative.

1. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche dei percorsi cicloturistici, i limiti di utilizzazione anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per equidi e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i percorsi cicloturistici del territorio regionale, ivi compresa la segnaletica relativa agli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d).

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, la Federazione ciclistica Italiana (FCI) e le associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo, il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto, al quale possono essere iscritti i percorsi cicloturistici che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 1.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, ed in seguito periodicamente ad aggiornare, sentiti gli enti locali interessati e la Federazione ciclistica Italiana (FCI), il Registro regionale degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), definendone per ciascuno la mappatura, la località di partenza e quella di arrivo, la lunghezza del percorso, le sue caratteristiche, le pendenze ed ogni altro dato tecnico la cui conoscenza sia necessaria al ciclista.”.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 4/2020 è il seguente:

“Art. 5 - Registro della RCV.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Giunta regionale il Registro della RCV al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell'articolo 2.

2. Il Registro della RCV è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.”.

4. Strutture di riferimento

- Direzione Turismo e Marketing Territoriale

- Direzione Formazione e Istruzione

(Codice interno: 591463)

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 21

Valorizzazione e promozione del patrimonio presepiale del veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi, le finalità e la programmazione della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, e della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, riconosce il presepe come espressione del patrimonio culturale, artistico e storico della comunità regionale, promuove la salvaguardia delle tecniche artigianali tradizionali, la diffusione della tradizione presepiale e il sostegno alle iniziative espositive del territorio regionale, nonché lo sviluppo di itinerari turistico-culturali tematici.

Art. 2
Interventi regionali.

1. Al fine di perseguire le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:
 - a) sostiene l’organizzazione di mostre, rassegne e concorsi presepistici;
 - b) promuove la catalogazione dei presepi di particolare pregio artistico o storico;
 - c) favorisce il turismo stagionale istituendo e promuovendo, nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica, gli “Itinerari del presepe veneto”.
2. Destinatari degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono prioritariamente gli enti locali, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, e successivamente le Pro Loco, le associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con finalità culturali, le parrocchie e gli enti religiosi che promuovono o curano la conservazione e la realizzazione di presepi aperti al pubblico.

Art. 3
Registro dei presepi di interesse regionale.

1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne disciplina modalità di costituzione e di tenuta, il “Registro dei presepi di interesse regionale”.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri, requisiti e standard necessari per l’iscrizione al Registro, con particolare riguardo a:
 - a) presepi di particolare pregio artistico o storico;
 - b) presepi viventi;
 - c) mostre o rassegne.
3. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per l’accesso ai contributi.

Art. 4
Giornata regionale del presepe.

1. È istituita la “Giornata regionale del presepe”, per promuovere e rafforzare la conoscenza della tradizione presso le giovani generazioni e i turisti.
2. A decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la celebrazione della Giornata regionale del presepe si svolgerà l’8 dicembre di ogni anno.

Art. 5
Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni biennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia degli interventi realizzati.

Art. 6
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e dell'articolo 4, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo, nei tre esercizi, il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 settembre 2026

Alberto Stefani

INDICE

Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Interventi regionali.
Art. 3 - Registro dei presepi di interesse regionale.
Art. 4 - Giornata regionale del presepe.
Art. 5 - Clausola valutativa.
Art. 6 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 settembre 2026, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 marzo 2026, dove ha acquisito il n. 49 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Barbera, Borgia, Baldan Matteo, Besio, Benetti, Calligaro, Leso, Rucco, Soranzo, Bozza, Martini e Lovat;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 luglio 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Claudia Barbera, e su relazione di minoranza Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Chiara Luisetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 settembre 2026, n. 21.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Claudia Barbera, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge si propone di riconoscere, valorizzare e promuovere il patrimonio presepiale del Veneto quale espressione qualificante della cultura, dell'arte, della storia e dell'identità della nostra comunità regionale.

Il presepe, infatti, rappresenta per il Veneto molto più di un simbolo religioso: esso costituisce un pilastro dell'identità culturale, storica e artigianale del territorio. Le sue radici affondano nelle sacre rappresentazioni medievali e, nei secoli, si sono sviluppate in una varietà di espressioni artistiche uniche al mondo. Dai suggestivi presepi subacquei e galleggianti del lago di Garda ai celebri presepi in vetro di Murano, dalla tradizione del legno intagliato della Val di Zoldo ai presepi in pietra della Lessinia, fino alle creazioni in terracotta e gesso diffuse in ogni angolo del Veneto: ogni provincia e contesto paesaggistico offre una declinazione originale di quest'arte. A completare questo ricco panorama sono i presepi viventi, che animano centri storici e contrade rurali coinvolgendo intere comunità, rafforzando il senso di appartenenza e garantendo la trasmissione intergenerazionale di un patrimonio culturale immateriale vivo e dinamico.

Tuttavia, questo ricchissimo patrimonio rischia di rimanere frammentato e non adeguatamente conosciuto e sostenuto. Spesso, l'instancabile opera di volontari, associazioni, parrocchie ed enti locali non riceve il giusto riconoscimento istituzionale e il supporto necessario per garantire la conservazione delle opere di pregio e il ricambio generazionale.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge riconoscendo il presepe come espressione qualificante del patrimonio culturale. L'obiettivo è diffondere la conoscenza della tradizione presepiale presso la comunità, sostenere le iniziative espositive su tutto il territorio regionale, favorendo al contempo lo sviluppo di itinerari turistico-culturali tematici ma anche salvaguardare le tecniche tradizionali legate alla realizzazione dei presepi.

L'articolo 2 individua gli interventi regionali e i relativi destinatari. La Giunta regionale è chiamata a sostenere l'organizzazione di mostre, rassegne e concorsi presepistici; a promuovere la catalogazione dei presepi di particolare pregio artistico o storico; e a favorire il turismo stagionale attraverso l'istituzione e la promozione degli “Itinerari del Presepe Veneto” nell'ambito della programmazione turistica regionale. Destinatari di tali interventi sono gli enti locali, le associazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) con finalità culturali, le parrocchie e gli enti religiosi che promuovono o curano la conservazione e la realizzazione di presepi aperti al pubblico.

L'articolo 3 istituisce il Registro dei presepi di interesse regionale presso la competente struttura della Giunta. L'iscrizione al Registro, disciplinata da criteri e requisiti definiti dalla Giunta, sentita la commissione consiliare, è riservata ai presepi di particolare pregio artistico o storico, ai presepi viventi e alle mostre e rassegne temporanee di rilevanza territoriale. L'iscrizione costituisce condizione necessaria per l'accesso ai contributi regionali, garantendo così un riconoscimento ufficiale alle eccellenze del territorio.

L'articolo 4 istituisce la Giornata regionale del presepe, fissata per l'8 dicembre di ogni anno. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere e rafforzare la conoscenza della tradizione presepiale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e ai turisti, favorendo la trasmissione intergenerazionale di questo patrimonio culturale.

L'articolo 5 contiene la norma finanziaria.

Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione l'11 marzo 2026. L'illustrazione del provvedimento è avvenuta nella seduta n. 17 del 20 maggio 2026. Il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, richiesto in data 13 marzo 2026, è

pervenuto alla Commissione, con esito favorevole, in data 14 luglio 2026. L'esame della Sesta commissione è ripreso nella seduta n. 19 del 03 giugno 2026. La Prima Commissione permanente ha regolarmente espresso il proprio parere favorevole sulla norma finanziaria ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, proponendone una riformulazione, nella seduta del 21 luglio 2026.

Nella seduta del 22 luglio la Sesta Commissione, preso atto del parere della Prima Commissione, ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge, approvandolo a maggioranza.

Per il progetto di legge n. 49 hanno espresso voto favorevole i Consiglieri:

Bevilacqua, Marcon con delega Calzavara, Vianello (Lega Liga Veneta), Maltauro con delega Bozza (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE), Barbera, Besio con delega Baldan M., Soranzo (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Lovat (Szumski Resistere Veneto).

Astenuti i Consiglieri: Del Bianco con delega Trevisi, Luisetto, Sambo (Partito Democratico), Cunegato, Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Chiara Luisetto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Il progetto di legge che discutiamo oggi parte da un'intenzione che riteniamo positiva: riconoscere e valorizzare una tradizione profondamente radicata anche nella comunità del Veneto. Il presepe nasce naturalmente dalla tradizione cristiana, ma nel tempo è diventato, come si diceva, patrimonio culturale, artistico e artigianale e soprattutto in moltissimi nostri territori è diventato un momento di comunità.

Lo vediamo ogni anno nei Comuni, nelle frazioni e nelle contrade. Dietro un presepe spesso ci sono settimane di lavoro, volontari che mettono a disposizione tempo e competenze, associazioni, parrocchie, famiglie, artigiani. La stessa relazione che accompagna questo progetto di legge restituisce bene la ricchezza delle esperienze presenti in Veneto, dai presepi del Garda alle lavorazioni in vetro di Murano, alla tradizione della Val di Zoldo, alla pietra della Lessinia, aggiungerei, all'esperienza di Bariola, Valli del Pasubio, ai Frari e a molte altre realtà del territorio. È un patrimonio diffuso, fatto di esperienze molto diverse tra loro, e proprio per questo la finalità del progetto di legge riteniamo sia condivisibile.

Il punto sul quale vorrei soffermarmi nella correlazione non è, quindi, se questo patrimonio meriti di essere valorizzato. Su questo riteniamo di essere concordi. La domanda è come farlo e con quali strumenti. È qui che sul provvedimento riteniamo di avere ancora dei dubbi. Riteniamo, infatti, che una buona intenzione abbia bisogno di strumenti adeguati.

Il primo elemento è molto concreto e riguarda le risorse. Il progetto prevede 30.000 euro all'anno, per tre anni. Con queste risorse si dovrebbero, secondo le intenzioni dei presentatori, sostenere mostre, rassegne e concorsi, promuovere la catalogazione dei presepi di particolare pregio e sostenere la Giornata regionale del presepe. È evidente che parliamo di uno stanziamento limitato. Credo che su questo dobbiamo essere sinceri. Se riteniamo davvero che il patrimonio presepiale rappresenti una parte significativa del patrimonio culturale regionale, dobbiamo mettere a disposizione strumenti coerenti con questa affermazione, altrimenti rischiamo di approvare una legge che riconosce solennemente un patrimonio, istituisce un registro e individua diversi soggetti beneficiari, ma mette a disposizione risorse talmente ridotte da rendere difficile produrre effetti. Non è tanto per una questione di chiedere grandi stanziamenti per una singola tradizione, è più una questione di coerenza tra gli obiettivi che si scrivono nelle leggi e gli strumenti che si mettono a disposizione per raggiungerli. Potrebbe essere un inizio.

Questa scarsità di risorse ci dovrebbe portare a una riflessione ulteriore: non si parte ogni volta da zero. Il Veneto dispone ̀ lo si accennava prima ̀ di strumenti per la valorizzazione della cultura, del patrimonio diffuso e della promozione turistica. Lo riconosce anche il progetto. L'articolo 1 si colloca espressamente in armonia con i principi e le finalità della legge n. 17 e l'articolo 2, quando parla di itinerari del presepe veneto, stabilisce che siano promossi nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale. È per questo che crediamo sia importante rafforzare questi accenni per rendere più coerente questa legge con gli strumenti già a disposizione. È il senso dell'emendamento che abbiamo depositato.

Questo non per ridimensionare il riconoscimento della tradizione presepiale, ma per evitare di costruire ogni volta pezzetti di strumenti che rischiano di procedere parallelamente a quelli che già abbiamo.

Se esiste una programmazione culturale regionale, utilizziamola. Se esistono strumenti di promozione turistica, coordiniamoci con quelli. Se esistono reti territoriali e strumenti per valorizzare il patrimonio culturale diffuso, facciamo in modo che questa legge dialoghi con loro, altrimenti moltiplichiamo registri, giornate e bandi senza moltiplicare le opportunità per i territori. A noi interessa in particolar modo che le risorse da stanziare arrivino alle iniziative, non che servano a costruire altri piccoli contenitori amministrativi.

Il registro: un altro degli elementi previsti. Abbiamo visto in questo registro il rischio che diventi una barriera. C'è un elemento sul quale chiediamo attenzione: l'articolo 3 istituisce questo registro e stabilisce che l'iscrizione sia condizione necessaria per accedere ai contributi. I criteri, i requisiti e gli standard saranno definiti successivamente dalla Giunta, sentita la Commissione. La necessità di avere criteri è evidente: parliamo di risorse pubbliche, per cui è giusto stabilire regole trasparenti. Ma

vorremmo evitare un paradosso: non possiamo approvare una legge per sostenere una tradizione che vive soprattutto di volontariato e poi costruire procedure che rischiano di far accedere soltanto i soggetti più organizzati, perché il patrimonio che stiamo cercando di tutelare non è fatto soltanto dei grandi presepi, capaci di attirare migliaia di visitatori, è fatto anche del presepe di una piccola frazione, costruito da un'associazione magari con pochi volontari o da una parrocchia di un piccolo Comune, magari da persone che da vent'anni ogni dicembre, o ben prima, si trovano e dedicano gratuitamente il proprio tempo a questa tradizione. Sono realtà che, a nostro avviso, hanno un valore culturale e sociale, anche senza avere magari una

segreteria amministrativa capace di orientarsi tra registri, bandi o rendicontazioni. Per questo, chiediamo che i criteri siano davvero semplici, accessibili e proporzionati e che ci sia un'attenzione alla distribuzione territoriale delle risorse.

Se questa legge vuole valorizzare il patrimonio presepiale del Veneto, deve riuscire a raggiungere anche i territori meno centrali e le iniziative meno strutturate. Non possiamo misurare il valore di una tradizione soltanto dal numero di persone che queste realtà attraggono.

C'è un aspetto del progetto che può essere a nostro avviso interessante: la volontà di mettere in relazione le diverse esperienze. Catalogazioni, itinerari, possibilità di far conoscere iniziative che oggi rimangono molto locali, ma che possono avere un valore importante. Anche qui la parola chiave dovrebbe essere "rete". Non serve aggiungere un'etichetta regionale a ciò che esiste, se poi ogni realtà continua a muoversi da sola. Può essere, invece, utile collegare esperienze diverse, favorire la conoscenza reciproca, mettere in relazione associazioni, Enti locali, realtà culturali e soggetti che già operano nella promozione territoriale. Soprattutto può essere utile sostenere la trasmissione delle competenze, perché la questione che pone la stessa relazione è una questione reale: molte di queste esperienze dipendono da volontari che le portano avanti da molti anni e il ricambio generazionale oggi non è esattamente scontato. Se vogliamo davvero tutelare questo patrimonio, forse è questo uno dei temi più importanti: fare in modo che un sapere, una tecnica artigianale o un'esperienza associativa possano essere trasmessi.

Con riferimento alla Giornata regionale del presepe, le giornate possono essere strumenti per accendere l'attenzione, ma il rischio che noi vediamo nel moltiplicarle è che non possono essere sostituiti dalla politica. Una tradizione non rimane viva perché le dedichiamo una giornata sul calendario regionale, rimane viva se ci sono comunità che continuano a praticarla, se ci sono persone capaci di trasmetterla, se le piccole associazioni riescono a sopravvivere, se gli artigiani possono continuare a mettere a disposizione competenze e se le Istituzioni riescono a sostenere queste competenze, senza complicare loro la vita. È su questo che, alla fine, credo dovremmo misurare l'efficacia di questo progetto e di questa legge.

L'idea, dunque, a nostro giudizio è condivisibile. La tradizione che si vuole valorizzare merita attenzione. Riconosciamo il grande lavoro delle tante persone che nei territori la tengono viva e riteniamo positivo che il testo consideri il presepe non soltanto nella sua evidente origine religiosa ma soprattutto come patrimonio culturale, artistico, storico e artigianale. Ma proprio perché prendiamo sul serio questa finalità, pensiamo che il provvedimento potrebbe essere più incisivo. Abbiamo, dunque, presentato alcuni emendamenti per coordinarlo rispetto alle altre leggi e per provare a tutelare le realtà più piccole.”.

3. Struttura di riferimento

Direzione Cultura

(Codice interno: 591743)

LEGGE REGIONALE 15 settembre 2026, n. 22

Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155 e ferme restando le esclusioni ivi previste, le limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" trovano applicazione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO₂, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 aprile dell'anno successivo, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 1° ottobre 2026.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027 subordinatamente all'adozione da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA), e delle valutazioni tecniche rese dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), che attesti l'idoneità delle misure compensative.

4. Le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.

Art. 2**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 settembre 2026

Alberto Stefani

INDICE

Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 3 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 settembre 2026, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 luglio 2026, n. 19/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 luglio 2026, dove ha acquisito il n. 109 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 10 settembre 2026;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Matteo Baldan, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Antonio Marco Dalla Pozza, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 settembre 2026, n. 22.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Matteo Baldan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA), recentemente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2025, n. 377 nonché delle misure condivise con le regioni del bacino padano attraverso il “Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria”, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017, n. 836 ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.

Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le diverse azioni già in essere, anche a seguito della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/2018), l'amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2021, n. 238 ha attivato, in accordo con le regioni del bacino padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria riguardanti i settori individuati come i più critici per le emissioni inquinanti in atmosfera, ovvero i settori dei trasporti, del riscaldamento domestico mediante l'uso di biomassa, dell'agrozoootecnica, delle attività produttive, prevedendo l'utilizzo di apposite risorse statali messe a disposizione per l'adozione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico, in particolare di quelle previste dal programma di finanziamento istituito con decreto del direttore della direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2020, n. 412.

Con riguardo all'ambito dei trasporti e della mobilità, la richiamata deliberazione della Giunta regionale 238/2021 ha introdotto precise misure di potenziamento della limitazione della circolazione dei veicoli, in funzione della loro classificazione “Euro” riferita ai livelli di emissioni inquinanti. Più precisamente la misura prevedeva, ai fini della riduzione di PM10, il rafforzamento della limitazione veicolare rispetto a quella definita dal summenzionato Accordo di bacino padano nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nei comuni ricadenti nelle zone “Agglomerato” (come individuate ai sensi della zonizzazione del territorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2020, n. 1855). In sostanza tale rafforzamento introduceva, con riferimento alle previsioni di qualità dell'aria riportate nel bollettino PM10 emesso dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV):

- il divieto strutturale della circolazione dei veicoli privati, fino a Euro 4 diesel compresi, nei giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30 nei periodi di allerta verde secondo il bollettino (cioè nel periodo 1° ottobre - 30 aprile di ciascuna annualità, in assenza di condizioni emergenziali);
- l'estensione del divieto alle auto private Euro 5 diesel nei periodi di allerta arancio secondo il bollettino;
- l'ulteriore estensione ai veicoli commerciali leggeri nei periodi di allerta rossa secondo il bollettino (per quanto solo fino alle 12.30 come specificato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2021, n. 1089).

Con legge 6 novembre 2023, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale” il legislatore statale ha introdotto per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna con l'articolo 1, comma 1, l'obbligo di

aggiornare entro un anno i rispettivi piani di qualità dell'aria e, con l'articolo 1, comma 2, di inserirvi l'obbligo già assunto con l'Accordo di bacino padano del 2017 consistente nella limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe ambientale Euro 5, con decorrenza dal 1° ottobre 2025, in via prioritaria nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti presso i quali operi un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che ricadano in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto (NO2).

Con deliberazione della Giunta regionale 377/2025 è stato approvato l'aggiornamento del PRTRA che ha assorbito, confermandole, tutte le misure già definite nella citata deliberazione della Giunta regionale 238/2021.

Successivamente all'approvazione del PRTRA, il 20 luglio 2025 è entrato in vigore il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 "Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti" convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, che all'articolo 1, comma 2, ha differito al 1° ottobre 2026 la decorrenza della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe ambientale Euro 5 e innalzato a 100 mila abitanti la soglia di popolazione dei comuni nei quali applicare in via prioritaria tale limitazione. Decorso il termine del 1° ottobre 2026, le regioni possono prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi "Euro5 diesel" mediante l'adozione nei piani di qualità dell'aria "di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea".

Con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2025, n. 1005 in recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge 73/2025 convertito dalla legge 105/2025, si è preso atto del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 di classe ambientale Euro 5 e alimentazione diesel, con applicazione nei comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Contestualmente, è stata affidata al Comitato tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale di Piano di cui all'appendice II del PRTRA, la valutazione e la determinazione delle eventuali misure compensative, alternative alla citata limitazione strutturale, mediante proposta di modifica-integrazione delle vigenti misure del PRTRA da approvare in tempo utile per consentire l'entrata in vigore delle misure individuate e delle relative azioni di Piano, entro il 1° ottobre 2026. A tal fine, è stato stabilito di porre all'esame della Giunta regionale l'eventuale provvedimento recante le misure compensative alternative alla limitazione strutturale alla circolazione degli autoveicoli "Euro 5 diesel".

La presente proposta si compone di tre articoli.

Con l'articolo 1, comma 1, si propone di definire univocamente il campo di applicazione della limitazione strutturale delle autovetture di categoria M e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 di classe ambientale Euro 5 ed alimentazione diesel, con applicazione nei comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Con l'articolo 1, comma 2, considerato il forte impatto socio-economico generato sulla cittadinanza e sulle imprese della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, ed al fine di temperare l'esigenza di tutela della salute pubblica con la sostenibilità socioeconomica dei cittadini e delle imprese, riproponendo gli elementi introdotti dal decreto-legge 73/2025 convertito dalla legge 105/2025, si propone contestualmente di rinviare l'applicazione della limitazione della circolazione al 1° ottobre 2027 subordinatamente all'adozione di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Nel corso dell'esame da parte della Seconda commissione consiliare è stato accolto un emendamento presentato dall'assessore competente con il quale si introduce la previsione di un parere della commissione consiliare competente sul provvedimento con cui la Giunta regionale adotterà le misure compensative.

L'articolo 1, comma 3, dispone che il provvedimento di approvazione delle misure compensative venga adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del PRTRA, e delle valutazioni tecniche rese dall'ARPAV, che attesti l'idoneità delle misure compensative.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, le disposizioni del presente progetto di legge e le misure compensative definite in sua attuazione, avendo natura temporanea in ragione del rinvio a quanto previsto dal decreto-legge 73/2025 convertito dalla legge 105/2025, cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.

Chiudono l'articolato l'articolo 2, recante la clausola di neutralità finanziaria, e l'articolo 3, che dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La proposta legislativa all'esame dell'Assemblea è stata deliberata dalla Giunta regionale in data 31 luglio 2026 e trasmessa il 31 luglio al Consiglio regionale, dove ha assunto il numero 109 tra i progetti di legge della dodicesima legislatura.

In data 31 luglio il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare in sede referente e alla Prima Commissione consiliare, per il parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale.

Nella seduta di Seconda Commissione consiliare del 6 agosto 2026 è stato illustrato dall'Assessore all'ambiente, parchi, clima e protezione civile.

Acquisito il parere favorevole della Prima Commissione consiliare (espresso in data 8 settembre 2026), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio affari giuridici e legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della struttura regionale competente, la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 10 settembre 2026 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge regionale n. 109 e lo ha licenziato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente De Berti e i consiglieri Bevilacqua con delega Marcon (Lega - Liga Veneta), Martini (Stefani Presidente), Baldan Matteo, Calligaro, Leso e Rucco (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Bozza e Patron (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto - PPE).

Astenuti: i consiglieri Dalla Pozza con delega Manildo, Galeano e Montanariello con delega Bigon, (Partito Democratico), Lovat (Szumski Resistere Veneto) e Ostanel (Alleanza Verdi e Sinistra).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Antonio Marco Dalla Pozza, nel testo che segue:

“Signor Presidente, gentili colleghe consigliere, egregi colleghi consiglieri, gentile Assessore, in apertura di questa mia correlazione innanzitutto non posso che ribadire ciò che abbiamo già detto in commissione e sulla stampa, e quindi annuncio fin da subito che non vi è una contrarietà preconcepita al provvedimento posto oggi al voto del Consiglio regionale e che rinvia, anche in Veneto, il blocco della circolazione dei veicoli diesel Euro 5.

Non può esservi contrarietà, ma vi deve essere invece una necessaria valutazione di buon senso, considerando anche le decisioni assunte dalle altre regioni del bacino padano, con l’eccezione della Lombardia, che tuttavia ha introdotto una importante deroga attraverso il ricorso al sistema “Move-In” (monitoraggio dei veicoli inquinanti). Prendiamo atto che questa misura si rende necessaria alla luce della situazione economica contingente e della cogenza dei tempi, e prendiamo altresì atto che sono state proposte delle misure compensative che accompagnano questo rinvio.

Non è certo nostra intenzione scaricare le inefficienze della politica, con costi immediati ed estremamente elevati, su famiglie, artigiani e piccole imprese che non hanno ancora potuto sostituire o adeguare i propri mezzi di trasporto, e riteniamo che un blocco imposto, soprattutto in mancanza di reali alternative, rischi di apparire più punitivo che efficace, facendo perdere nel cittadino il senso dell’agire a tutela della sua salute.

La nostra apertura di credito, tuttavia, non è priva di riserve.

Siamo costretti ad agire in emergenza perché fino ad oggi si è fatto veramente troppo poco in materia di inquinamento atmosferico. Quella di oggi è una scelta obbligata derivante da una norma nazionale sbagliata. Lo diciamo con chiarezza: il rinvio di una misura che era stata individuata dal Governo e dalle regioni del bacino padano, e condivisa quindi anche dal Veneto, e quindi da un Paese sotto procedura d’infrazione europea, avrebbe meritato uno sforzo maggiore.

E invece ci troviamo per la seconda volta consecutiva con il rinvio di un provvedimento già rimandato una volta, non più tardi di un anno fa, e per l’ennesima volta senza risorse.

Il blocco della circolazione dei diesel Euro 5 nelle regioni del nord Italia, ridefinito successivamente prima per i comuni con più di 30mila abitanti e poi per soli i comuni del bacino padano con più di 100 mila abitanti - Padova, Vicenza, Verona e Venezia, per quanto riguarda il Veneto - era una delle misure originariamente previste nell’Accordo di bacino padano sottoscritto dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con il Ministero dell’ambiente. Ma nel 2025, nell’approssimarsi della scadenza per l’applicazione di questa disposizione, il Governo con un emendamento fatto proprio e difeso dal ministro Salvini, ha spostato di un anno - dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 - l’entrata in vigore del blocco strutturale per oltre un milione di veicoli diesel Euro 5 immatricolati tra il 2009 e il 2015 nelle quattro regioni del bacino padano, consentendo peraltro alle regioni di sostituirlo, da subito o in futuro, con misure compensative “di risultato equivalente”, e rendendolo appunto applicabile solo ai comuni con più di centomila abitanti.

Una scelta politica certo orientata a non scaricare su famiglie e piccole imprese il costo del cambio auto, e sulla quale possiamo anche concordare in un ragionamento che non può essere ideologico o manicheo, e che tuttavia non è stata accompagnata da alcuna misura strutturale aggiuntiva a livello nazionale e da alcuna risorsa in più, a ribadire la sua finalità elettorale anziché di tutela della salute pubblica o di valutazione comparativa delle fonti del particolato.

E invece, a dimostrare che non c’è nessuna strategia nazionale se non quella di accusare l’Europa di imporre misure che gravano sui cittadini, mancano le risorse per il trasporto pubblico locale (TPL), oltre 800 milioni di euro, e sono state tagliate quelle che erano state dedicate proprio al miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano. Il tutto quindi a discapito della salute dei cittadini del bacino padano e a danno degli enti locali, chiamati come sempre ad inventare misure e cercando di non scontentare eccessivamente i cittadini.

Oggi, dopo un anno, ci troviamo al punto di partenza, con un nuovo rinvio. È la prova provata che quella norma del 2025 ha solo posticipato il problema di un anno, ed ora l’affrontare quel problema viene nuovamente traslato nel tempo, senza soluzioni nuove.

Ma l’Italia non è un Paese qualunque rispetto al tema della qualità dell’aria. È un Paese già condannato due volte dalla Corte di giustizia europea per inadempimento proprio sui temi della qualità dell’aria, sia per il sistematico superamento dei valori del PM10 sia per il superamento dei valori sul biossido di azoto.

Considerando il complesso delle procedure di infrazione aperte a carico del nostro Paese, rischia un’esposizione finanziaria - sanzioni, sostanzialmente - stimata in circa 800 milioni di euro, senza contare i costi sanitari. 800 milioni di euro è la stessa cifra di cui parlavamo prima per quanto riguarda le risorse aggiuntive che vengono richieste per il TPL, 800 milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti in prevenzione sul trasporto pubblico.

Tre sono le procedure di infrazione aperte, sul sistematico superamento dei valori limite di PM10, sul biossido di azoto, sul superamento del valore limite annuale di PM2,5 in diverse città del bacino padano, tra cui Venezia e Padova. A queste si aggiunge la recente (febbraio 2026) messa in mora da parte della Commissione europea per il mancato aggiornamento del programma nazionale di controllo per l’inquinamento atmosferico da anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine, come prescritto dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (“direttiva NEC 2016”). Non avendo risposto ai solleciti della Commissione europea, l'Italia ha ricevuto la relativa notifica di infrazione.

Non stiamo parlando di un mero adempimento burocratico, al grido di “Ce lo chiede l'Europa!”, ma stiamo parlando di salute pubblica, di malattie, di morti, di sanzioni elevatissime, di costi scaricati sul Servizio sanitario nazionale.

Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, nel 2023 l'esposizione al PM_{2,5} ha provocato 182 mila morti premature nell'Unione europea, e di queste oltre 43 mila in Italia - il dato assoluto più alto d'Europa - concentrate in larghissima parte indovinate dove? Sì, proprio nella Pianura padana.

In questo modo si procede in direzione contraria a quella che invece, responsabilmente, dovrebbe essere affrontata da una Regione e da un territorio sotto procedura di infrazione.

Il particolato e il biossido di azoto causano patologie respiratorie croniche, malattie cardiovascolari, tumori al polmone, effetti negativi sullo sviluppo neurologico infantile, oltre alla possibilità di legarsi - per il particolato ultrafine - al DNA.

Nell'European City Air Quality Viewer, pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente nell'edizione del luglio 2025, su oltre 760 città analizzate, tre città venete si collocavano tra le dieci peggiori d'Europa per qualità dell'aria: Vicenza al secondo posto, Padova al terzo, Verona al settimo, con Venezia al tredicesimo.

Nell'edizione più recente, pubblicata il 1° luglio 2026, si registra un miglioramento, in quanto Padova è nona peggiore su 761 città, Vicenza undicesima, Verona quindicesima, Venezia ventitreesima, Treviso ventiseiesima. Tutte, comunque, collocate nell'ultima fascia, quella a rischio più alto.

Ma non è colpa dei comuni se si trovano in questa situazione. Gli enti locali non possono essere gli attori protagonisti di una strategia nazionale, né hanno le risorse economiche per poterla sostenere.

Il 2025 è stato un anno particolarmente favorevole dal punto di vista meteorologico, caratterizzato da numerose giornate di pioggia che hanno favorito la dispersione degli inquinanti, e questo ha giovato al miglioramento degli indici, con molte città che non hanno superato i limiti imposti dalla normativa europea che, ricordiamo, ha valori ben lontani da quelli prescritti dall'Organizzazione mondiale della sanità per tutelare la salute delle persone.

Ma dal 2030 il valore limite annuale per il PM_{2,5} sarà dimezzato, passando dagli attuali 25 a 10 microgrammi per metro cubo, come previsto dalla direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (“nuova direttiva quadro aria”) - che porterà anche il limite del biossido di azoto da 40 a 20 microgrammi per metro cubo. In quest'ottica, ci sarà quindi ancora molto da fare per riuscire a raggiungere i nuovi limiti nelle aree urbane.

È necessario chiarire l'equivoco che talvolta si fa, spesso con dolo da parte di alcune forze politiche che antepongono il proprio interesse elettorale alla salute di chi dovrebbero governare, non capendo qual è il tema in discussione: il contrasto all'inquinamento atmosferico non coincide con il Green Deal europeo, non è una battaglia ideologica sul clima, sulla transizione ecologica, sulle auto elettriche, e non nasce dalle politiche di Bruxelles degli ultimi anni. La direttiva quadro sulla qualità dell'aria è del 2008, il suo recepimento in Italia è del 2010, le prime procedure di infrazione sono datate 2014. Qui parliamo di salute pubblica, di norme sanitarie ambientali che esistono da quindici anni, non di target di decarbonizzazione al 2050.

Trascinare questo tema all'interno dello scontro ideologico sul clima è scorretto nel merito: qui il problema non è cambiare un'auto con motore endotermico per acquistare un'auto elettrica, ma se un bambino veneto possa respirare un'aria che non gli faccia venire l'asma.

Certo, poi è un cane che si morde la coda quando pensiamo che la maggior quantità di particolato deriva dal riscaldamento, e che un diverso modo di produrre l'energia, escludendo biomasse e fonti fossili, consentirebbe di cogliere contemporaneamente sia l'obiettivo di ridurre le emissioni di particolato in atmosfera, sia le emissioni di gas climalteranti. E se qualcuno non crede ancora alla necessità di intervenire, dopo l'estate terrificante che abbiamo avuto con danni all'agricoltura, alle persone, alle infrastrutture, al patrimonio idrico, ai beni pubblici e privati, penso debba trovare altri ambiti con cui occupare il proprio tempo anziché frequentare le aule di consessi legislativi.

Altro si sarebbe dovuto fare, in questi anni, e non è stato fatto.

Oggi gestiamo l'emergenza, ma noi avremmo bisogno di altro.

In primo luogo, un piano regionale unico e vincolante sul modello della Lombardia, e non misure lasciate alla discrezionalità e alle risorse di ciascun comune. Non occorre che vi ricordi che i tavoli tecnici zonali (TTZ) non riescono ancora a far agire all'unisono tutti i comuni che vi partecipano, e che spesso per pura convenienza evitano di assumere le ordinanze richieste. Il Veneto continua a muoversi soprattutto attraverso il PRTRA. Continuiamo così a scaricare sui sindaci l'ingrato compito di adottare ordinanze locali di limitazione al traffico, di gestire le allerte, di provare a spiegare ai cittadini perché non possono usare la loro auto. Un compito che dovrebbe essere assunto, con maggiore coraggio, dalla Regione, garantendo uniformità su tutto il territorio e certezza agli automobilisti e alle imprese, invece di una arlecchinata di ordinanze diverse da comune a comune e piene zeppe di deroghe.

Ci auguriamo che l'avvio della road map per recepire la nuova direttiva europea in materia di tutela dell'aria consenta di modificare questa impostazione, che deresponsabilizza la Regione e carica invece gli enti locali di oneri insostenibili.

In secondo luogo, sul trasporto pubblico locale e sulla mobilità sostenibile non ci sono risorse aggiuntive da parte della Regione. Quelle che ci sono, provengono in massima parte dal Fondo nazionale trasporti e servono a garantire la continuità dei servizi esistenti, non a dare maggiori servizi. Servono più risorse, per garantire ai cittadini di poter avere una reale alternativa all'auto, in una Regione che ha tassi di motorizzazione tra i più alti d'Italia.

In terzo luogo, serve un confronto strutturato con le associazioni di categoria dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura per ridurre le emissioni di origine produttiva, che insieme al riscaldamento domestico superano decisamente la quota di emissioni derivante dal traffico veicolare. Serve giungere ad accordi volontari di riduzione delle emissioni industriali, sul modello di quanto già sperimentato per la lotta alla combustione incontrollata dei residui agricoli. Vanno utilizzati in modo mirato incentivi per i biocarburanti avanzati e va sostenuta, con crediti e contributi dedicati, l'adozione delle migliori tecnologie disponibili da parte delle piccole e medie imprese, che spesso non hanno le risorse per farlo da sole.

Mentre discutiamo di come sostituire il blocco Euro 5 con misure compensative "equivalenti", la legge di bilancio dello Stato per il 2026 ha invece massacrato il Fondo per le strategie di intervento per il miglioramento della qualità dell'aria nell'area della pianura padana, per un valore complessivo di circa 240 milioni di euro in meno nel triennio 2026-2028, con il ripristino delle risorse rinviato al triennio successivo, 2029-2031. Questo taglio compromette, e lo sapete, la capacità delle regioni di attuare i piani di qualità dell'aria e di rispettare gli obblighi europei, con il rischio concreto di aggravare ulteriormente le procedure di infrazione in corso.

Ecco il punto politico: mentre si chiede alle regioni di adottare "misure compensative equivalenti" al blocco strutturale, lo Stato taglia i fondi con cui quelle misure compensative dovrebbero essere finanziate. È una contraddizione evidente, ed è il motivo per cui questo rinvio non ci convince: non solo non ci sono risorse aggiuntive per le compensazioni, ma non ci sono nemmeno quelle per attuare le misure stabilite dal Governo nel Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria 2025-2027.

Ecco il motivo per cui l'apertura di credito su questo provvedimento ci pone molti dubbi: le misure compensative promesse rischiano di restare sulla carta, se non si ripristinano prima di tutto le risorse necessarie a realizzarle, a partire dai controlli necessari a garantire il rispetto di quanto andremo a votare oggi.

Presidente, non voteremo contro il rinvio del blocco Euro 5, perché consapevoli dell'impatto sociale ed economico che un blocco immediato, senza alternative concrete, avrebbe su famiglie e piccole imprese venete, e perché le misure compensative messe in campo dal Comitato tecnico comunque ci sono, anche se solo in via teorica data l'estrema difficoltà che ci sarà nel mettere in campo i controlli.

Ma va detto con altrettanta chiarezza che questa non può essere la soluzione. Da una Regione collocata all'interno di uno dei territori più inquinati d'Europa, e sotto procedura di infrazione aggravata, ci si aspetterebbe molto di più nel campo delle politiche ambientali, non un rinvio dopo l'altro.

Ci aspettiamo che il Veneto si doti finalmente di un piano regionale unico e vincolante, come ha fatto la Lombardia, senza scaricare sui comuni l'onere politico delle scelte più impopolari; che si investano risorse proprie, non solo quelle trasferite dallo Stato, su trasporto pubblico e mobilità sostenibile; che si apra un confronto serio con le associazioni di categoria per ridurre le emissioni industriali; e che la Giunta regionale, insieme alle altre regioni, faccia pressione su un Governo dello stesso colore politico perché ripristini integralmente le risorse tagliate nell'ultima legge di bilancio.

Il nostro voto di oggi è un voto di responsabilità e di buon senso, privo di ideologia e pieno di concretezza.

La nostra valutazione politica, però, resta negativa: se oggi siamo qui è solo perché prima avremmo potuto, e dovuto, fare molto di più."

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legge n. 121/2023 è il seguente:

"Art. 1 Misure in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

1. Al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19, le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti, nonché di quanto previsto dal comma 2.

2. Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 1, le regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell'anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2024. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano e si motivano le relative deroghe, fermo restando che le regioni escludono dalle limitazioni previste dal presente comma i veicoli ricadenti nelle categorie esplicitamente esentate dai divieti di circolazione di cui ai decreti adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. Fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo, a decorrere dal 1° ottobre 2026, la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" è inserita nei piani di qualità dell'aria delle Regioni di cui al comma 1, che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma. Decorso il termine di cui al quarto periodo, le regioni possono prescindere dall'inserimento della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" nei piani di qualità dell'aria di cui al comma 1 mediante l'adozione, nei predetti piani, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Resta ferma la

facoltà per le regioni di introdurre la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria 'Euro 5' prima del termine di cui al quarto periodo, mediante l'aggiornamento, ai sensi del comma 1, dei rispettivi piani di qualità dell'aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi.

2-bis. Le regioni di cui al comma 1 possono esentare dalle limitazioni alla circolazione le autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a partire dalla categoria “Euro 3” monofuel o bifuel alimentati con i carburanti alternativi individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate modalità agevolate di accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alle aree soggette alle limitazioni della circolazione di cui al comma 2 del presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

4. Struttura di riferimento

Area Ambiente e Tutela del Territorio